



# FONDAZIONE MONDO DIGITALE

## *Modello di Organizzazione e Gestione*

---

*ex Decreto Legislativo  
8 giugno 2001, n. 231*

[data di approvazione]

## INDICE

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTE GENERALE.....</b>                                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI .....</b>                                            | <b>7</b>  |
| 1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA SUA EVOLUZIONE ..... | 8         |
| 1.2 LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE E LE SANZIONI COMMINATE .....                                                  | 9         |
| 1.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: LA SUA ADOZIONE.....                                           | 13        |
| 1.3.1 Modello quale “esimente” nel caso di reato .....                                                                 | 13        |
| 1.3.2 Fondazione Mondo Digitale e l’adozione del Modello: introduzione .....                                           | 14        |
| 1.4 LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA .....                                                     | 14        |
| 1.5 EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE .....                                                                                 | 15        |
| <b>2 L’ADOZIONE DEL MODELLO.....</b>                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1 FONDAZIONE MONDO DIGITALE.....                                                                                     | 18        |
| 2.1.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine .....                                                                 | 18        |
| 2.1.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.....                                                      | 19        |
| 2.1.3 Approvazione del Modello.....                                                                                    | 19        |
| 2.1.4 Modifiche e aggiornamento del Modello.....                                                                       | 20        |
| 2.2 APPROCCIO METODOLOGICO AL MODELLO.....                                                                             | 20        |
| 2.2.1 La metodologia di risk assessment .....                                                                          | 20        |
| 2.2.2 Fasi operative.....                                                                                              | 23        |
| 2.3 IL MODELLO E IL CODICE ETICO A CONFRONTO .....                                                                     | 28        |
| 2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO.....                                                                                     | 28        |
| <b>3 L’ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>                                                                                | <b>30</b> |
| 3.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....                                                                  | 31        |
| 3.2 REQUISITI, FUNZIONI E POTERI .....                                                                                 | 31        |
| 3.3 REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI.....                                                   | 34        |
| 3.4 REPORTING: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE.....                                       | 35        |
| 3.4.1 Prescrizioni di carattere generale.....                                                                          | 35        |
| 3.4.2 Prescrizioni specifiche obbligatorie .....                                                                       | 36        |
| 3.4.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi.....                                                        | 36        |
| 3.5 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....                                                   | 37        |
| 3.6 STATUTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....                                                                           | 37        |
| <b>4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>                                                                     | <b>38</b> |
| 4.1 DIPENDENTI .....                                                                                                   | 39        |
| 4.1.1 Formazione dei dipendenti .....                                                                                  | 39        |
| 4.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER .....                                                                              | 39        |
| 4.2.1 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner.....                                                               | 39        |
| <b>5 IL SISTEMA DISCIPLINARE.....</b>                                                                                  | <b>40</b> |
| 5.1 PRINCIPI GENERALI.....                                                                                             | 41        |
| 5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI .....                                                                          | 41        |
| 5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEL DIRETTORE GENERALE .....                                           | 42        |

|                                            |                                                                                                                                                                     |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.4                                        | MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI .....                                                                    | 42         |
| 5.5                                        | SISTEMA DISCIPLINARE.....                                                                                                                                           | 42         |
| <b>PARTE SPECIALE.....</b>                 |                                                                                                                                                                     | <b>43</b>  |
|                                            | INTRODUZIONE .....                                                                                                                                                  | 44         |
| <b>6</b>                                   | <b>STRUTTURA DELLA FONDAZIONE E GOVERNANCE.....</b>                                                                                                                 | <b>45</b>  |
| 6.1                                        | STRUTTURA DELLA FONDAZIONE .....                                                                                                                                    | 46         |
| 6.2                                        | GOVERNANCE .....                                                                                                                                                    | 46         |
| 6.3                                        | RUOLI E MANSIONI .....                                                                                                                                              | 50         |
| <b>7</b>                                   | <b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b> | <b>51</b>  |
| 7.1                                        | LE FATTISPECIE DI REATO .....                                                                                                                                       | 52         |
| 7.2                                        | ATTIVITÀ SENSIBILI .....                                                                                                                                            | 55         |
| 7.3                                        | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....                                                                                                                              | 63         |
| 7.4                                        | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....                                                                                                                            | 63         |
| 7.5                                        | PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI .....                                                                                                           | 65         |
| 7.6                                        | PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....                                                                                                                         | 68         |
| <b>ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE 7.....</b> |                                                                                                                                                                     | <b>69</b>  |
| A.                                         | PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....                                                                                                                         | 69         |
| A.1                                        | Introduzione.....                                                                                                                                                   | 70         |
| A.2                                        | Gestione del rischio .....                                                                                                                                          | 75         |
| A.3                                        | Misure per il trattamento del rischio.....                                                                                                                          | 84         |
| B.                                         | PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.....                                                                                                           | 90         |
| B.1                                        | Introduzione.....                                                                                                                                                   | 91         |
| B.2                                        | Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.....                                                                                                          | 94         |
| B.3                                        | Iniziative di comunicazione della trasparenza .....                                                                                                                 | 95         |
| B.4                                        | Processo di attuazione del Programma.....                                                                                                                           | 96         |
| <b>8</b>                                   | <b>REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI .....</b>                                                                                                               | <b>98</b>  |
| 8.1                                        | LE FATTISPECIE DI REATO .....                                                                                                                                       | 99         |
| 8.2                                        | AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....                                                                                                                                    | 106        |
| 8.3                                        | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....                                                                                                                              | 111        |
| 8.4                                        | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....                                                                                                                            | 112        |
| 8.5                                        | PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI .....                                                                                                           | 113        |
| 8.6                                        | PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....                                                                                                                         | 115        |
| <b>9</b>                                   | <b>REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>            | <b>116</b> |
| 9.1                                        | LE FATTISPECIE DI REATO .....                                                                                                                                       | 117        |
| 9.2                                        | AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....                                                                                                                                    | 119        |
| 9.3                                        | REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....                                                                                                                | 120        |
| 9.4                                        | ULTERIORI CONTROLLI .....                                                                                                                                           | 120        |

|           |                                                                                                               |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.5       | ATTIVITÀ DI AUDIT PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE ..... | 121        |
| 9.6       | PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....                                                                   | 121        |
| <b>10</b> | <b>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....</b>   | <b>122</b> |
| 10.1      | LE FATTISPECIE DI REATO .....                                                                                 | 123        |
| 10.2      | AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....                                                                              | 123        |
| 10.3      | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....                                                                        | 125        |
| 10.4      | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....                                                                      | 125        |
| 10.5      | PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI .....                                                     | 126        |
| 10.6      | PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....                                                                   | 126        |
| <b>11</b> | <b>REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....</b>                                                 | <b>127</b> |
| 11.1      | LE FATTISPECIE DI REATO .....                                                                                 | 128        |
| 11.2      | AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....                                                                              | 131        |
| 11.3      | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....                                                                        | 132        |
| 11.4      | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....                                                                      | 132        |
| 11.5      | PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....                                                                   | 133        |
| <b>12</b> | <b>REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO .....</b>                                                         | <b>134</b> |
| 12.1      | LE FATTISPECIE DI REATO .....                                                                                 | 135        |
| 12.2      | AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....                                                                              | 136        |
| 12.3      | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....                                                                        | 137        |
| 12.4      | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....                                                                      | 137        |
| 12.5      | PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI .....                                                     | 138        |
| 12.6      | PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....                                                                   | 139        |
| <b>13</b> | <b>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>                                            | <b>140</b> |
| 13.1      | LE FATTISPECIE DI REATO .....                                                                                 | 141        |
| 13.2      | AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....                                                                              | 143        |
| 13.3      | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....                                                                        | 145        |
| 13.4      | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....                                                                      | 145        |
| 13.5      | PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI .....                                                     | 146        |
| 13.6      | PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....                                                                   | 146        |
| <b>14</b> | <b>REATI AMBIENTALI .....</b>                                                                                 | <b>147</b> |
| 14.1      | LE FATTISPECIE DI REATO .....                                                                                 | 148        |
| 14.2      | AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....                                                                              | 162        |
| 14.3      | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....                                                                        | 163        |
| 14.4      | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....                                                                      | 164        |
| 14.5      | PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....                                                                   | 164        |
| <b>15</b> | <b>REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>                                                                 | <b>165</b> |
| 15.1      | LE FATTISPECIE DI REATO .....                                                                                 | 166        |
| 15.2      | AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....                                                                              | 167        |
| 15.3      | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....                                                                        | 168        |
| 15.4      | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....                                                                      | 169        |
| 15.5      | PROCEDURE E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....                                                                   | 170        |

## **ALLEGATI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

***Allegato 1   Codice Etico***

***Allegato 2   Statuto dell'Organismo di Vigilanza***

***Allegato 3   Sistema Disciplinare***

***Allegato 4   Elenco Reati***

**BOZZA**

## Parte Generale

---

BOLZA

## **1 La responsabilità amministrativa degli enti: cenni normativi**

---

BOLZA

### 1.1 Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sua evoluzione

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il “Decreto”)<sup>1</sup>, ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- a) l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto del *nomen juris* adottato, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

---

<sup>1</sup> Il provvedimento in esame (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 11, L. 29 settembre 2000, n. 300. Quest'ultima trova il suo antecedente logico in tutta una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.



L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 della legge, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto (dall'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, dall'art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, dall'art. 3, Legge 14 gennaio 2003, n. 7, dall'art. 5, Legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'art. 187-quaterdecies, Legge del 18 aprile 2005, n. 62, dall'art. 31, Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dall'art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dall'art. 7, Legge 18 marzo 2008, n. 48, dall'art. 2, Legge 15 luglio 2009, n. 94, dagli artt. 7 e 15, Legge 23 luglio 2009, n. 99, dall'art. 4, Legge 3 agosto 2009, n. 116, dall'art. 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dall'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dall'art. 1, comma 77, Legge 6 novembre 2012, n. 190, e, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39) sia mediante rinvii al Decreto stesso (dagli artt. 3 e 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146 e dall'art. 192, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica allo stato ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Abusi di mercato;
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati transnazionali;
- Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Corruzione tra privati.

## **1.2 La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate**

### ***Gli elementi positivi di fattispecie***

La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui

concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad **ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica**<sup>2</sup> (qui di seguito, per brevità, l'“Ente”), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente scatta qualora sia stato commesso un **reato** che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto o da leggi tramite rinvii (qui di seguito, per brevità, il “Reato”);
- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente **nell'interesse o a vantaggio dell'Ente**, non si applica infatti il Decreto se il Reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- c) sia stato realizzato da una **persona fisica**:
  - 1) **in posizione apicale** (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, “**Soggetto Apicale**”); ovvero
  - 2) **sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale** (qui di seguito, per brevità, “**Soggetto Subordinato**”).

#### ***L'elenco dei reati***

I Reati che, ad oggi, possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, indicati per macro-categorie al precedente Paragrafo 1.1, sono elencati nell'Allegato 4.

#### ***Gli elementi negativi delle fattispecie***

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non scatta se il Reato è stato commesso<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> “La responsabilità amministrativa dipendente da reato riguarda **anche le fondazioni**, atteso che l'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001 estende l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni prive di personalità giuridica. Conferma indiretta si ricava anche dall'art. 27 del citato decreto che, nello stabilire che **dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio, sembra fare diretto riferimento proprio alle fondazioni** posto che nella sistematica del codice civile il richiamo al patrimonio rimanda, oltre che alle strutture societarie e alle associazioni non riconosciute, proprio alle fondazioni” (Trib. Milano, sez. XI, 26 giugno 2008, in Foro Ambrosiano 2008, 3, 335)

<sup>3</sup> In verità, in materia societaria, la formulazione adottata dal legislatore delegato (art. 3 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61) contiene una variante testuale rispetto a quanto previsto dalla Legge. Si prevede infatti la responsabilità dell'Ente per i Reati di cui sopra, “[...] se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”. Non è chiaro se la formulazione adottata sia derogatoria rispetto a quella valida in generale o se essa sia imputabile ad un mero difetto di coordinamento con quest'ultima.

- I) da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il “**Modello**”);
  - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l’“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”);
  - c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello;
  - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- II) da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento; quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

#### **La sanzione pecuniaria**

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a Euro 10.329 e non superiore a Euro 1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema “*per quote*”).

### ***Le sanzioni interdittive***

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività<sup>4</sup>;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione<sup>5</sup>, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive purtuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):
  - 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - 2) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
  - 3) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

### ***La pubblicazione della sentenza di condanna***

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

---

<sup>4</sup> Comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

<sup>5</sup> Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

### **La confisca**

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

### **1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione**

Il Decreto<sup>6</sup> introduce una **particolare forma di esonero dalla responsabilità** in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

#### **1.3.1 Modello quale "esimente" nel caso di reato**

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano **rispondere alle seguenti esigenze**<sup>7</sup>:

- 1) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

---

<sup>6</sup> Art. 6, comma 1.

<sup>7</sup> Art. 6, comma 2.

- 5) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati<sup>8</sup>.

È infine previsto che il compito di vigilanza possa essere svolto:

- negli Enti di piccole dimensioni, direttamente dall'organo dirigente;
- nelle società di capitali, dal Collegio Sindacale, dal Consiglio di Sorveglianza o dal Comitato per il Controllo di Gestione<sup>9</sup>.

### **1.3.2 Fondazione Mondo Digitale e l'adozione del Modello: introduzione**

Fondazione Mondo Digitale (di seguito anche, per brevità, “FMD” o la “Fondazione”) ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con Fondazione Mondo Digitale, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei Reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, Fondazione Mondo Digitale ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida formulate da Confindustria (vedi seguente paragrafo 1.4), nonché delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia (vedi seguente paragrafo 1.5).

### **1.4 Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria**

Le varie associazioni di categoria, in applicazione del Decreto hanno elaborato apposite Linee Guida per la costruzione del Modello. In particolare Confindustria ha approvato il testo definitivo<sup>10</sup> delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”, che possono essere schematizzate secondo le seguenti fasi fondamentali:

- “identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001”;
- “progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema

---

<sup>8</sup> Art. 6, comma 3.

<sup>9</sup> Art. 6, commi 4 e 4-bis.

<sup>10</sup> In data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 31 marzo 2008 e, da ultimo, a marzo 2014.

esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, i rischi identificati”.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Le componenti maggiormente rilevanti del sistema di controllo che si desumono anche dalle Linee Guida di categoria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Fondazione Mondo Digitale ha provveduto ad elaborare il presente Modello Organizzativo e di Gestione utilizzando le Linee Guida di Confindustria in questione come punto di riferimento.

### **1.5 Evoluzione giurisprudenziale**

Ai fini della redazione del Modello, Fondazione Mondo Digitale ha tenuto in considerazione anche i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse comunque offrono alcune indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- (i) l'autonomia ed indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza,
- (ii) l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio,
- (iii) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire,
- (iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli,
- (v) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Fondazione Mondo Digitale, pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste prime decisioni giurisprudenziali, pur nella consapevolezza che le stesse non sono affatto vincolanti e che, allo stato, non hanno ancora acquisito il valore di giurisprudenza consolidata.



## 2 L'adozione del Modello

---

BOLZA

## 2.1 Fondazione Mondo Digitale

La missione di Fondazione Mondo Digitale è quella di promuovere la condivisione della conoscenza, l'innovazione sociale e l'inclusione sociale, con particolare attenzione alle categorie a rischio di esclusione (anziani, immigrati, giovani disoccupati ecc.), al fine di rendere i benefici che provengono da conoscenze, nuove tecnologie e innovazione accessibili a tutti, senza alcun tipo di discriminazione.

Fondazione Mondo Digitale è un'organizzazione senza scopo di lucro guidata, dalla sua nascita nel 2001 come Consorzio Gioventù Digitale, dal professore emerito Tullio De Mauro. Ha sede a Roma e opera a livello locale, nazionale e internazionale.

In particolare la Fondazione è orientata alla conoscenza con un programma integrato di ricerca-azione, sviluppo e implementazione (ARD&I) e lavora con aziende, scuole, altre organizzazioni non profit, autorità locali, regionali e nazionali, nonché attraverso partnership europee, in tutta Italia e in diversi Paesi in Europa e nel mondo. In particolare, nelle scuole e con i giovani, Fondazione Mondo Digitale propone una didattica innovativa basata sull'uso delle nuove tecnologie digitali per l'istruzione e lo sviluppo delle competenze per la vita.

FMD ha sviluppato nel corso di un decennio una piattaforma ricca e innovativa di contenuti, attività, strumenti e progetti che affrontano molte delle sfide strategiche più urgenti.

Fondazione Mondo Digitale sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei soci e delle sue controparti contrattuali, **adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo** previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

### 2.1.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

Come noto, l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione non è imposta dalle prescrizioni del Decreto<sup>11</sup>. Fondazione Mondo Digitale si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da Confindustria. Nella predisposizione del Modello si è inoltre, come sopra precisato, tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali maggiormente rilevanti ad oggi espresse.

---

<sup>11</sup> Si segnala tuttavia, in merito all'adozione del Modello, la sentenza del Tribunale di Milano n. 1774/2008 secondo cui "La mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 determina la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd. mala gestio (art. 2329 c.c.)."

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("attività sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare la piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Fondazione Mondo Digitale di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Fondazione, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le c.d. "attività sensibili";
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

### **2.1.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale**

Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:

- Parte Generale, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico;
- Parte Speciale, il cui contenuto è costituito dalle attività sensibili in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute – all'esito dell'attività di Risk Self Assessment condotta sui principali processi aziendali – maggiormente rilevanti anche dato il tipo di business della Fondazione.

### **2.1.3 Approvazione del Modello**

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione, costituito da Parte Generale, Parte Speciale ed Allegati, che ne formano parte integrante, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Mondo Digitale con delibera del [●].

#### **2.1.4 Modifiche e aggiornamento del Modello**

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”<sup>12</sup>. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono di competenza del Direttore Generale con successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Mondo Digitale.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’integrazione della Parte Speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell’ambito di applicazione del Decreto, è demandato al Consiglio di Amministrazione di Fondazione Mondo Digitale il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, al Direttore Generale di Fondazione Mondo Digitale – previa informativa all’Organismo di Vigilanza – la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

#### **2.2 Approccio metodologico al Modello**

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, l’approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- “*risk assessment*” dei processi inerenti le aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- elaborazione dello Statuto dell’Organismo di Vigilanza;
- elaborazione del piano di formazione e di comunicazione del Modello.

##### **2.2.1 La metodologia di risk assessment**

L’efficace esecuzione del progetto e l’esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello organizzativo ha richiesto l’utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

---

<sup>12</sup> Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

L'attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Fondazione e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:

- delle linee guida emanate da Confindustria in tema di “modelli organizzativi e di gestione”;
- dei principi di “*best practice*” in materia di controlli (C.O.S.O. *Report*; *Federal Sentencing Guidelines*).

L'attività preliminare di valutazione è stata indirizzata ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai risultati dell'analisi di “risk assessment preliminare”, sono stati individuati come più esposti ai reati previsti dal Decreto come, ad esempio:

- le funzioni aziendali che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane, straniere o sopranazionali;
- i processi e le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione composto da *otto componenti*, elaborate in base alla “*best practice*” internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi, da cui è nata l'esperienza dei “*compliance programs*”.

Tra l'altro, tali regole, secondo il “*position paper*” sul Decreto dell'ottobre 2001 emesso dalla Associazione Italiana *Internal Auditors*, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso.

In particolare, le componenti del modello di valutazione adottato sono le seguenti:

#### **Governo**

In questo ambito sono state esaminate le modalità di attribuzione delle competenze degli organi interessati alla gestione dei sistemi di controllo interno.

#### **Codice Etico e procedure operative**

In questo ambito sono stati esaminati i sistemi organizzativi adottati al fine di verificarne la coerenza con le risultanze del processo di “risk assessment”, con norme e regolamenti, con l'attuale assetto organizzativo, con la metodologia di gestione dei processi aziendali e delle risorse umane.

### **Comunicazione**

In tale ambito è stato esaminato il sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello ed, in particolare, all'adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità/frequenza della comunicazione, della differenziazione per gerarchia, funzione e livelli di rischio ed alla comprensibilità del linguaggio.

### **Risorse umane**

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la gestione delle risorse umane nel regolare i principali aspetti del rapporto di lavoro dipendente; saranno valutati anche gli altri aspetti qualificanti in chiave di prevenzione degli illeciti quali, ad esempio, i sistemi di incentivazione e quelli dissuasivi e sanzionatori, tra cui l'allontanamento del personale, specificati dalla Legge.

### **Informazione**

In questo ambito sono state esaminate le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e "reporting" direzionale delle informazioni necessarie per un'efficace vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati ed, in primo luogo, da parte dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto; pertanto, è stata analizzata la disponibilità dei dati necessari per l'esercizio di un'efficace vigilanza preventiva e successiva sulle attività a rischio, l'esistenza di canali di comunicazione preferenziali per la segnalazione di operazioni esposte a rischio, sia da parte di terzi che da parte del personale (c.d. "help line"), la tempestiva segnalazione del cambiamento dei profili dei rischi (es. nuove normative, acquisizioni di nuove attività, violazioni del sistema dei controlli interni, accessi ed ispezioni da parte di enti supervisor, ecc.), nonché la regolare registrazione e "reporting" degli eventi sopradescritti, con le relative azioni

### **Formazione**

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la formazione del personale sull'applicazione del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto generale che di quelli a contenuto specifico, sviluppati o da sviluppare, per gli addetti alle aree di rischio.

### **Controllo**

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per le attività di controllo e di monitoraggio delle performance degli elementi del Modello; quindi, sarà esaminata l'adeguatezza dei processi di controllo delle aree e delle operazioni a rischio attraverso segnali premonitori ("red flags"), anomalie (audit di processo), controlli di "routine" nelle aree a rischio (audit di performance) ed infine della adeguatezza del Modello (c.d. "compliance program," o audit del Modello).

### **Violazioni**

In questo ambito sono state analizzate le caratteristiche e le modalità di effettuazione delle attività di "audit" e/o di investigazione interna ed esterna, al fine di verificarne l'efficacia sia in termini di standard professionali e/o qualitativi, sia in termini di effetto sull'aggiornamento degli elementi del sistema di controllo interno e di "corporate governance".

successive implementate e l'esito dei controlli svolti.

### **2.2.2 Fasi operative**

L'approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative. L'inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Fondazione e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.

L'implementazione della suddetta metodologia si è articolata nelle seguenti fasi nel prosieguo descritte con maggior dettaglio:

- Pianificazione;
- Diagnosi;
- Progettazione;
- Predisposizione;
- Implementazione.

#### **Fase 1: Pianificazione**

Tale fase è volta alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Fondazione.

Tali informazioni riguardano, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- i settori economici in cui la Fondazione opera;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, ecc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni, italiane o estere;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("*incident analysis*");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, protocolli);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Fondazione e del sistema organizzativo.

La raccolta delle informazioni è svolta mediante analisi documentale, interviste e questionari somministrati ai responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e, comunque, al personale ritenuto utile allo scopo sulla base delle specifiche competenze.

Si evidenzia che la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali: sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi.

Sulla base di tale nozione, si riportano a titolo di esempio:

a. *soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa quali, ad esempio:*

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)

b. *soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:*

- Magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.);
- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);

c. *soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:*

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di Organismi sopranazionali sanitari, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.). In particolare, si evidenziano i rapporti con Docenti universitari; Assistenti universitari che coadiuvano il titolare sia nelle ricerche che nell'attività didattica; Primario ed aiuto-primario ospedaliero; Componenti commissione Gare di appalto Asl e Ao; Nas; Ispettori sanitari; Ufficiali sanitari; Medici; Farmacisti.
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.).



- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle P.A. indicate sono considerate equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le informazioni sopra descritte costituiscono gli elementi indispensabili e necessari per consentire l'avvio del *risk assessment*.

## **Fase 2: Diagnosi**

Tale fase è caratterizzata dal completamento dell'analisi di *risk assessment* avviata nella fase precedente di pianificazione, allo scopo di:

- effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi che compongono il Modello organizzativo ed alle loro caratteristiche:
  - *Leadership & Governance* della Fondazione;
  - *Standard* di comportamento;
  - Informazione, "*reporting*" interno & Comunicazione;
  - Formazione & Sviluppo;
  - Valutazione delle "*performance*";
  - Controllo e monitoraggio interno;
  - Reazione del Modello alle violazioni.

In sintesi, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si incentra su:

- la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:
  - formalizzazione del sistema;
  - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
  - esistenza della contrapposizione di funzioni;
  - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Fondazione;
- la verifica della esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- la verifica dell'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne;

- la verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio reato, dell'esistenza di protocolli, procedure e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai principi espressi dal D.Lgs. n. 231/2001;
- la verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;
- la verifica dell'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale, in considerazione della necessità che, iniziative dirette a dare attuazione al D.Lgs. n. 231/2001, debbano essere programmate e finalizzate alla comunicazione del Modello organizzativo.

Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:

- la “mappa” dei rischi potenziali ex D.Lgs. n. 231/2001 riferita alla Fondazione ed alle funzioni aziendali coinvolte da considerarsi parte del presente Modello;
- le direzioni e le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs. n. 231/2001;
- i centri di responsabilità per ciascuna delle suddette attività aziendali;
- le attività aziendali risultate teoricamente e potenzialmente più esposte al rischio-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- la tipologia dei contatti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- la potenziale incidenza del rischio in capo alla Fondazione in termini di gravità anche in termini di teorica probabilità di accadimento della fattispecie di reato.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi costituiscono la base per la progettazione del Modello organizzativo, così come di seguito specificato.

### **Fase 3: Progettazione**

Tale fase si articola nello svolgimento della *As is analysis* sui protocolli, procedure e/o strumenti di controllo esistenti allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli *existing controls* a prevenire le irregolarità. Tale attività si fonda sulla comprensione del livello di proceduralizzazione delle attività aziendali che risultano esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure, protocolli esistenti poste a loro presidio.

Più in particolare e in coerenza con quanto risultante dalla “mappatura” aziendale dei rischi, tale fase riguarda:

- verifica/censimento di *protocolli, procedure operative e/o strumenti di controllo* già esistenti per ciascuna area potenzialmente a rischio con specifico riferimento alle criticità e alle carenze nei sistemi di controllo esistenti nell'ottica di prevenire ragionevolmente le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- formulazione di raccomandazioni, suggerimenti e linee guida su integrazioni e miglioramenti da apportare in modo da ragionevolmente gestire le criticità rilevate.

La sopra descritta attività di verifica, in coerenza con i criteri metodologici sopra individuati, è svolta attraverso la preliminare richiesta alle strutture coinvolte di avviare un'autoanalisi sulle potenziali aree a rischio nell'ambito delle attività svolte da ciascuna di esse ed una verifica delle procedure, protocolli interni esistenti nelle aree individuate. La richiesta viene condotta attraverso incontri con le strutture coinvolte, nel corso dei quali vengono forniti gli opportuni chiarimenti sui diversi aspetti della disciplina in oggetto.

La progettazione delle azioni di valorizzazione degli elementi costitutivi del Modello organizzativo, ed in particolare:

- Codice Etico, sul sistema disciplinare e sulla formazione etica;
- attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza e di controllo.

La progettazione del sistema di *reporting* informativo consente all'Organismo di Vigilanza di ricevere informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle attività risultate potenzialmente esposte a rischio.

#### ***Fase 4: Predisposizione***

Tale fase è volta alla redazione del Modello organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati, come la:

- redazione e revisione di protocolli/procedure per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio;
- elaborazione del codice etico e quindi di principi etici per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio;
- elaborazione del sistema disciplinare interno graduato secondo la gravità delle violazioni;
- definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di vigilanza e suoi rapporti con le strutture aziendali;
- progettazione delle iniziative in tema di comunicazione e di formazione etica e prevenzione dei reati.

#### ***Fase 5: Implementazione***

In tale fase, l'attività ha l'obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: codice etico, procedure operative, sistema di controllo, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare.

Risulta evidente che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:

- conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- aggiornamento della “mappa” delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- attività di *reporting* informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.

### 2.3 Il Modello e il Codice Etico a confronto

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “etica aziendale”, ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti di dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo e amministratori (“**Collaboratori**”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Fondazione (“**Consulenti**”) e delle altre controparti contrattuali di Fondazione Mondo Digitale devono conformarsi alle regole di condotta – sia generali che specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico.

### 2.4 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Fondazione Mondo Digitale, ai dipendenti, ai collaboratori nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Fondazione, operano su mandato della medesima o sono comunque legati alla stessa.

Fondazione Mondo Digitale comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Collaboratori.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Fondazione.

Fondazione Mondo Digitale condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Fondazione ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

BOLZA

### 3 L'Organismo di Vigilanza

---

BOLZA

Nel caso in cui si verificano fatti integranti i reati previsti, il Decreto<sup>13</sup> pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

### 3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sentito il Comitato di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì ad identificare il Presidente in caso di Organismo di Vigilanza collegiale.

### 3.2 Requisiti, funzioni e poteri

Il Consiglio di Amministrazione approva lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza (cfr. All. 2 "Statuto dell'Organismo di Vigilanza") il quale disciplina, tra le altre cose, nomina e composizione, durata in carica, cessazione, riporto gerarchico, riporto informativo, requisiti di professionalità e di onorabilità, cause di ineleggibilità e incompatibilità, risorse finanziarie da attribuire.

In merito ai requisiti dell'OdV, come anticipato, il comma 1 dell'art. 6 del Decreto si limita a prevedere che l'OdV debba essere dotato di *"autonomi poteri di iniziativa e controllo"*. In linea con le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, possono classificarsi i requisiti dell'OdV, in requisiti oggettivi (autonomia e indipendenza) e soggettivi (professionalità e onorabilità).

Il primo requisito oggettivo che l'OdV deve possedere è, quindi, quello dell'autonomia, intesa in senso non formale ma sostanziale: **all'OdV sono riconosciuti effettivi poteri di ispezione e controllo, con possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, e, al fine di svolgere i propri compiti in maniera autonoma, è dotato di adeguate risorse economiche, con relativa autonoma capacità di spesa.** Così come confermato dalla giurisprudenza<sup>14</sup>, l'OdV, infatti deve necessariamente essere dotato di indispensabili poteri di iniziativa, autonomia e controllo e non deve avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni relative all'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Altro requisito oggettivo rilevante per l'OdV è, come detto, l'indipendenza. Così come statuito dalle Linee Guida Confindustria, **la posizione dell'OdV nell'ambito dell'organizzazione dell'ente deve garantire l'autonomia della sua iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente, con particolare riferimento all'organo dirigente.**

Per ciò che attiene i requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, ciascun componente non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

---

<sup>13</sup> Art. 6, lett. b).

<sup>14</sup> GIP Tribunale Roma, Ordinanza 4 aprile 2003.

L'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale dovrà avere le seguenti competenze professionali:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Fondazione opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

Quanto all'onorabilità, ciascun componente dell'Organismo deve avere un profilo etico di indiscutibile valore.

Costituisce inoltre causa ostativa alla nomina quale componente dell'Organismo (e, nel caso di nomina già avvenuta, ne comporta la decadenza): l'aver riportato una condanna – anche non definitiva – ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero per uno o più dei reati contemplati dal Decreto. Non potranno altresì essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza (e, nel caso di nomina già avvenuta, ne comporta la decadenza) coloro i quali abbiano ricoperto il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza in una società in precedenza ritenuta responsabile di un reato rilevante ai fini 231, con particolare riferimento al caso in cui sia stata eccepita omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso OdV.

Ai fini dell'espletamento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza si dota di un "Piano delle attività operative" nel quale, date le aree ritenute maggiormente sensibili, gli esiti dell'analisi della struttura organizzativa e del Modello nonché le attività di *audit* eventualmente già poste in essere, sono individuate alcune delle attività che l'Organismo porrà in essere al fine di monitorare l'efficacia del Modello e il rispetto dello stesso.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Fondazione corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e legislativi nonché alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono



esporre la Fondazione a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;

- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (c.d. "controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- monitorare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto, il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
  - tenere sotto controllo la loro evoluzione allo scopo di realizzare il costante monitoraggio;
  - verificare i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
  - garantire che eventuali azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano implementate tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
  - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Fondazione al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
  - sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Comitato di Vigilanza in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi Modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di **costante verifica** deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
  - sollecitare i responsabili delle singole unità operative al rispetto del modello di comportamento;
  - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
  - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza a doversi attivare per garantire aggiornamento, tempi e forme di tale adeguamento<sup>15</sup>.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

### **3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Societari**

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di comunicare:

- all'inizio dell'attività e, successivamente, all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Comitato di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

---

<sup>15</sup> Tempi e forme, naturalmente, non predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

- 1) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare tempestivamente eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello, il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:
  - i. acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - ii. evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione qualora la violazione riguardi i Soggetti Apicali della Fondazione o il Comitato di Vigilanza qualora la violazione riguardi gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

### **3.4 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Fondazione Mondo Digitale ai sensi del Decreto.

#### **3.4.1 Prescrizioni di carattere generale**

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche, e-mail o mail boxes);

- consulenti, collaboratori e partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Fondazione Mondo Digitale, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza tramite canali informativi dedicati;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto *infra* previsto in ordine al sistema disciplinare;
- l'Organismo di Vigilanza, ai fini di cui al presente Modello, ha provveduto ad attivare una casella di posta elettronica mediante la quale le diverse funzioni potranno effettuare eventuali segnali nonché inviare le informazioni prescritte.

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni anonime (intendendosi per segnalazioni “anonime” quelle in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili), fermo restando che i segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Fondazione Mondo Digitale o delle persone accusate in mala fede.

#### **3.4.2 Prescrizioni specifiche obbligatorie**

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza.

#### **3.4.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi**

Ai fini di cui al presente Modello, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del presente Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni**:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non conformi con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico e, in generale, con le linee di condotta adottate da Fondazione Mondo Digitale;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza non prenderà in considerazione segnalazioni anonime,

intendendosi per segnalazioni anonime qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate in mala fede;

- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

### **3.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello e/o nei Protocolli/Procedure adottati dalla Fondazione sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

### **3.6 Statuto dell'Organismo di Vigilanza**

Segue Allegato 2.

## 4 Formazione e diffusione del Modello

---

BOLZA

## **4.1 Dipendenti**

### **4.1.1 Formazione dei dipendenti**

Fondazione Mondo Digitale riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i Dipendenti, sia con riferimento a risorse già presenti all'interno della Fondazione sia a risorse da inserire.

A tal fine, Fondazione Mondo Digitale effettua (destinando risorse tanto finanziarie quanto umane) programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale è considerata da Fondazione Mondo Digitale *condicio sine qua non* per una efficace attuazione del Modello, ed è effettuata periodicamente e con modalità che garantiscono l'obbligatorietà della frequenza ai corsi, i controlli della frequenza, della qualità sul contenuto dei programmi e della verifica di apprendimento.

La formazione è gestita dall'Organismo di Vigilanza in stretta cooperazione con il Direttore Generale ed è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente e soggetti a questo direttamente subordinati: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento; accesso alla sezione dedicata all'interno dell'area condivisa; informativa con la lettera di assunzione per i neo assunti;
- altro personale: nota informativa interna; informativa con la lettera di assunzione per i neo assunti; accesso alla sezione dedicata all'interno dell'area condivisa, aggiornata a cura dell'OdV; occasionali e-mail di aggiornamento.

## **4.2 Collaboratori Esterni e Partner**

### **4.2.1 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner**

Sono altresì forniti a soggetti esterni a Fondazione Mondo Digitale (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

## 5 Il Sistema Disciplinare

---

BOLZA



## 5.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Fondazione e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica del Codice Etico, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del [ ] e successive modifiche e integrazioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

## 5.2 Misure nei confronti dei Dipendenti

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare adottato da Fondazione Mondo Digitale rispetta i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare è conforme ai seguenti **principi**:

- a) il sistema è debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti e può essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- b) le sanzioni sono conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i tre giorni;
- d) viene assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale è stato contestato l'addebito.

### **5.3 Misure nei confronti degli Amministratori e del Direttore Generale**

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori e del Direttore Generale di Fondazione Mondo Digitale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Vigilanza, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### **5.4 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti collegati a Fondazione Mondo Digitale da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

### **5.5 Sistema Disciplinare**

Segue Allegato 3.

## Parte Speciale

---

BOLZA

## Introduzione

Nella Parte Speciale che segue, dopo una breve descrizione della struttura della Fondazione e della governance, saranno analizzate le attività considerate come “sensibili” ai fini del Decreto 231, all’esito dell’attività di Risk Assessment condotta sui principali processi aziendali in relazione al tipo di business della Fondazione.

A seguito degli incontri effettuati con i soggetti “apicali” si è definita un’area di analisi che ricomprende le attività che presentano profili di rischio in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della Giustizia e Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 2) Reati Societari e reato di corruzione tra privati;
- 3) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 4) Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- 5) Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- 6) Reati contro l’industria e il commercio;
- 7) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- 8) Reati ambientali;
- 9) Delitti di criminalità organizzata.

In relazione alle ulteriori tipologie di reato ricomprese ad oggi nel Decreto 231 si precisa che dall’analisi condotta ne è risultata remota la concreta possibilità di realizzazione; trattasi, infatti, di reati che, considerato l’assetto organizzativo di Fondazione Mondo Digitale nonché l’attività dalla stessa esercitata, non assumono rilevanza atteso che (i) si riferiscono a processi non afferenti al modello di business della Fondazione e (ii) laddove posti in essere, difficilmente potrebbero essere realizzati nell’interesse o a vantaggio della Fondazione stessa (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, ai delitti contro la personalità individuale, ai delitti contro la persona e ai reati transnazionali). Si precisa tuttavia che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel Decreto 231 è presa in considerazione nel Codice Etico il quale contiene, al suo interno, i principi generali di comportamento afferenti ciascuna di esse.

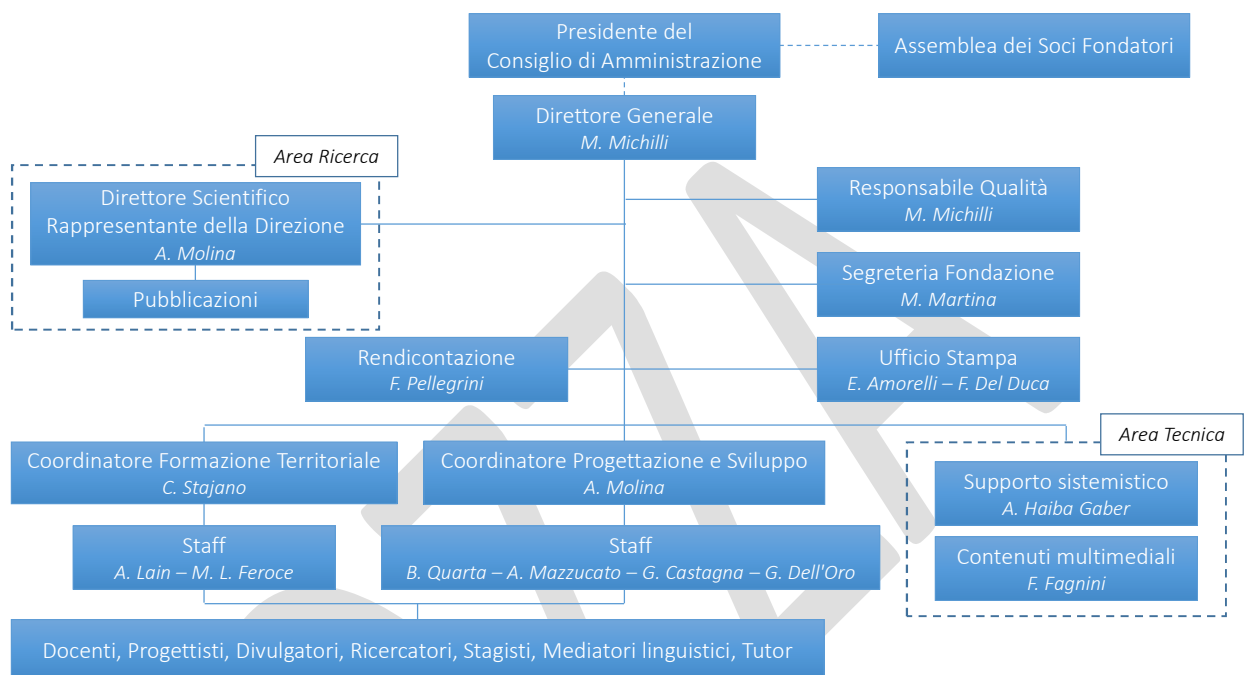
## 6 Struttura della Fondazione e governance

---

BOLZA

## 6.1 Struttura della Fondazione

Fondazione Mondo Digitale risulta strutturata come segue:



## 6.2 Governance

Fondazione Mondo Digitale è costituita come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato di Vigilanza;
- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti.

Il **Presidente** viene designato dal Sindaco di Roma, dura in carica tre anni e può essere riconfermato; ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione, fissando l'ordine del giorno e presiedendo alle riunioni.

Il Presidente può assumere provvedimenti attinenti la gestione ordinaria che abbiano carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo di riferirne entro 45 giorni

al Consiglio di Amministrazione affinché quest'ultimo provveda alla ratifica delle delibere d'urgenza adottate dal Presidente.

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente. La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e soltanto per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

È conferito, inoltre, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendente della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da non meno di sette e non più di tredici membri, ai quali si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382, c.c..

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati come segue: quattro su designazione del Sindaco di Roma e tre su designazione del gruppo dei Primi Fondatori privati. Inoltre, il Presidente della Regione Lazio designa uno dei membri del Consiglio. Nel caso di ingresso nella Fondazione di Fondatori Successivi, essi potranno designare sino a due componenti del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso, nessun Fondatore Successivo può designare più di un componente; inoltre, nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dovesse aumentare, il numero dei membri designati dal Sindaco di Roma aumenterà proporzionalmente di una unità per ogni membro designato dagli altri Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche tra i propri membri, il Segretario, il quale ha il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso, da trascriversi in un apposito registro. In caso di assenza, il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, e, in particolare:

- a) nel mese di novembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, predisposto dal Direttore Generale, inteso come il piano delle attività da svolgere nell'anno successivo e con relativi stanziamenti corredato da una relazione illustrativa;
- b) entro il mese di aprile approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, secondo le modalità ed i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti, c.c.;
- c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- e) delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti;
- f) dà criteri in ordine all'eventuale assunzione di personale;
- g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
- h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

- i) delibera l'attribuzione della rappresentanza e della firma a soggetti diversi dal Presidente per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa;
- j) delibera le modificazioni dello Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti;
- k) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Il **Direttore Generale** viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ed è investito dei poteri di gestione ordinaria e di controllo delle attività della Fondazione, e in particolare:

- a) riveste la carica di capo del personale e, pertanto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, dispone le assunzioni, i licenziamenti e le promozioni;
- b) attua le delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) predispone i piani triennali di attività.

Il Direttore Generale può inoltre ricevere dal Consiglio di Amministrazione delega per svolgere funzioni e compiere atti con potere anche di rappresentanza.

Il Direttore Generale predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni, che devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Vigilanza almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, infine, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il **Comitato di Vigilanza** è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Due dei tre membri effettivi, ivi incluso il Presidente, sono designati dal Sindaco di Roma mentre il terzo è nominato dal gruppo dei Primi Fondatori privati e dei Fondatori Successivi. Il Sindaco di Roma e il gruppo dei Primi Fondatori privati e dei Fondatori Successivi nominano inoltre un membro supplente ciascuno. I membri del Comitato di Vigilanza devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e seguenti, c.c., e sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del c.c.

Il Comitato di Vigilanza:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- b) esprime, mediante apposite relazioni, il proprio parere preventivo sul documento programmatico e revisionale e sul bilancio di esercizio;
- c) propone ai Primi Fondatori e agli eventuali Fondatori Successivi lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei componenti da essi nominati;



- d) riferisce per iscritto ai Primi Fondatori e agli eventuali Fondatori Successivi, almeno una volta l'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti;
- e) redige ed approva il regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento;
- f) esercita le funzioni di controllo contabile;
- g) esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.

I componenti del Comitato di Vigilanza possono inoltre, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Comitato di Vigilanza partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può chiedere allo stesso notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Al Comitato di Vigilanza spetta inoltre il controllo dei conti ed il giudizio sul bilancio, a meno che il Consiglio di Amministrazione non deliberi di affidare tali compiti ad un Revisore contabile o ad una società di revisione. Sono **Primi Fondatori** della Fondazione il Comune di Roma e le aziende Engineering, Unisys, Wind Telecomunicazioni, Elea e Unidata, mentre sono **Fondatori Successivi** la Regione Lazio e la Società Intel.

Più in dettaglio, possono diventare Fondatori Successivi le persone fisiche o giuridiche che, rispondendo all'invito dei Primi Fondatori o previo loro gradimento, facciano donazioni destinate ad incremento del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione ai fini del raggiungimento delle finalità della Fondazione.

I rappresentanti dei soci Fondatori compongono l'**Assemblea dei soci Fondatori**; la stessa nomina al suo interno un Presidente, con funzioni di rappresentanza dinanzi agli organi della Fondazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Vigilanza, attenendosi alle designazioni dei soci Fondatori;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore Successivo;
- c) esprime pareri in merito a modifiche dello Statuto;
- d) può esprimere pareri in merito al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio;
- e) può esprimere pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione e su ogni argomento che le sia sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) può proporre che il Consiglio di Amministrazione eserciti azione di responsabilità nei confronti di Amministratori, indicandone i motivi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte l'anno, in occasione della comunicazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero dietro richiesta di almeno tre Consiglieri di Amministrazione, ovvero dietro richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

Sono **Partecipanti** alla Fondazione le scuole e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, i quali, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro,

annuali o pluriennali. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e la qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato. L'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I rappresentanti dei Partecipanti compongono il **Collegio dei Partecipanti**, il quale esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto solo nel caso in cui il numero dei Partecipanti sia superiore a cinque. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, con funzioni di rappresentanza dinanzi agli organi della Fondazione, il quale assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Partecipanti, per il tramite del suo Presidente, può formulare pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi; allo stesso Collegio è comunicato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione, unitamente alla relazione ad esso allegata.

Il Collegio dei Partecipanti è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione, in occasione della comunicazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione.

### **6.3 Ruoli e mansioni**

La Fondazione ha formalmente adottato un documento denominato "Matrice delle responsabilità" (Allegato al Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, capitolo 5), il cui obiettivo è quello di definire dettagliatamente i ruoli e le mansioni delle diverse figure indicate nell'organigramma e le linee di dipendenza di ognuna, con riferimento alle responsabilità e autorità illustrate nel Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008. In particolare, in tale documento sono stabilite:

- le attività e i poteri delle singole funzioni,
- i rapporti tra le diverse funzioni,
- le responsabilità di ognuno e il grado di libertà organizzativa delle diverse funzioni.

## **7 Reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia e Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

---

BOLZA

## **7.1 Le fattispecie di reato**

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24, 25, 25-decies e 25-duodecies del Decreto, facendo un rimando alla Parte Generale per definizione ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione, funzione pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio.

### **Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La fattispecie in questione si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato, con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e, dall'altro,

avuto riguardo alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione.

Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata, infatti, dal secondo comma dell'articolo in esame. Invero, il privato, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente.

### **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

*La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.*

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatogli (*anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualità di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria*).

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio

esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità si induca taluno, chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – che abbia facoltà di non rispondere – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

**Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

**Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

Tale ipotesi di reato si riferisce al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del

quale non sia stato chiesto il rinnovo, ovvero, ancora, il permesso sia stato revocato o annullato, comunque nel caso in cui:

- a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

## **7.2 Attività sensibili**

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici con riferimento alle definizioni di pubblica funzione o pubblico servizio si rimanda alla Parte Generale del Modello.

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate sia le attività che possono considerarsi direttamente a rischio reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001, sia quelle attività che, pur non comportando un rischio diretto di commissione dei suddetti reati, possono tuttavia considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi.

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di autovalutazione condotta internamente:

### **i. Rapporti istituzionali con enti pubblici**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dei rapporti di natura istituzionale tenuti principalmente da Presidente, Direttore Generale e Direttore Scientifico con esponenti della Pubblica Amministrazione. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore.

Presidi esistenti: Codice Etico

### **ii. Rapporti con enti pubblici nell'ambito dell'ideazione e presentazione di progetti finanziati.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dei rapporti tenuti principalmente da Presidente del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Direttore Scientifico con esponenti degli Enti pubblici, ivi incluse le Università, nell'ambito della ideazione, predisposizione, presentazione e implementazione di progetti realizzati dalla Fondazione. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore.

Presidi esistenti: Codice Etico

**iii. Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (anche all'estero).**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla partecipazione a tutte le fasi in cui si compone una procedura ad evidenza pubblica che si sviluppa nei seguenti sub processi: (i) fase preliminare di contatto con la P.A. durante la predisposizione del bando del capitolato di gara (ii) ritiro dei documenti e degli elaborati ed effettuazione dei sopralluoghi tecnici dell'area o dell'immobile in cui devono essere eseguiti i lavori (iii) apertura dei plichi (iv) visite ispettive da parte dei funzionari degli enti appaltanti durante l'esecuzione dei lavori dell'appalto (v) verifica dei SAL nel contraddittorio tra le parti. Nell'ambito di tale processo, le funzioni aziendali coinvolte sono, ciascuna in relazione al proprio ambito di competenza, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Coordinatore Progettazione e Sviluppo, il Coordinatore Formazione Territoriale nonché lo Staff agli stessi assegnato e il Responsabile Qualità. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità (es. locazione/vendita di immobili di proprietà aziendale, cessione di beni mobili aziendali, vendita di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio affinché favoriscano la Fondazione o/e sfavoriscano i concorrenti della stessa nell'aggiudicazione della gara già nella fase di predisposizione del bando e del capitolato di gara o omettano rilievi nel corso di ispezioni effettuate durante l'esecuzione della produzione a seguito dell'aggiudicazione della gara. Ulteriore attività sensibile afferente tale area attiene al rapporto con i partner eventualmente titolari del contatto diretto con l'amministrazione pubblica nella fase antecedente alla partecipazione alla gara.

Presidi esistenti: Codice Etico

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità – PG.01  
“Gestione offerte”

Flussi informativi all'OdV: ciascun Coordinatore di settore/area, in collaborazione con il Responsabile di progetto, invia annualmente all'OdV un flusso informativo in relazione alle procedure ad evidenza pubblica che la Fondazione si è aggiudicata ed allo stato avanzamento dei lavori delle stesse contenente almeno le seguenti informazioni:

- Tipo di procedura;
- Ente pubblico;
- Data di aggiudicazione;
- Oggetto;
- Valore;
- Data fine stabilita;
- Data fine effettiva;
- SAL;
- Eventuali contestazioni in essere.



**iv. Ottenimento e destinazione di conferimenti e fondi pubblici per la gestione della Fondazione.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta della attività di ottenimento, destinazione e gestione dei contributi e dei fondi erogati da Enti pubblici ai fini del perseguimento delle finalità per le quali la Fondazione è stata costituita e destinati al c.d. Fondo patrimoniale; tali fondi possono essere rappresentati da donazioni in conto patrimonio e/o da beni mobili o immobili e possono essere erogati dai Primi Fondatori (Comune di Roma), dai Fondatori Successivi (Regione Lazio), ovvero anche da persone fisiche o giuridiche che non assumono la qualità di Fondatori. In tale processo, sono principalmente coinvolti il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il conferimento è stato effettuato.

Presidi esistenti: Codice Etico

Statuto (art. 7)

**v. Richiesta ed ottenimento, anche a seguito di partecipazione a procedura ad evidenza pubblica, di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti. Rendicontazione dei progetti stessi.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività afferenti i processi di richiesta di finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di progetti finanziati dall'Unione Europea, dai Ministeri o da Enti pubblici locali nonché le attività di rendicontazione delle spese sostenute dalla Fondazione nell'ambito dei progetti stessi. In tale processo, le funzioni maggiormente coinvolte, ciascuna in relazione al proprio ambito di competenza, sono Direttore Generale, Coordinatore Progettazione e Sviluppo, Coordinatore Formazione Territoriale, Responsabile della Rendicontazione e le funzioni da questi delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e delle Comunità Europee, malversazione a danno dello Stato e delle Comunità Europee e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il finanziamento era stato erogato, impiegando dichiarazioni false o documenti non veritieri per attestare - falsamente appunto - la sussistenza di requisiti necessari al fine di beneficiare del finanziamento erogato dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro ente pubblico.

Presidi esistenti: Codice Etico

Flussi informativi all'OdV: il Direttore Generale invia annualmente all'OdV un flusso informativo in relazione ai finanziamenti pubblici ottenuti ed allo stato di avanzamento nell'impiego degli stessi contenente almeno le seguenti informazioni:

- Tipo di finanziamento;
- Ente pubblico erogatore;

- Data di richiesta;
- Data ricevimento;
- Entità del finanziamento;
- Modalità di impiego;
- SAL;
- Eventuali contestazioni in essere.

L'OdV può inoltre effettuare audit su commesse selezionate a campione ai fini della verifica della corrispondenza tra le spese rendicontate e quelle effettivamente sostenute.

**vi. Erogazione di contributi in denaro, di attività didattica e/o donazione di beni strumentali a scuole nell'ambito di progetti finanziati dal MIUR ovvero di iniziative della Fondazione.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività di erogazione di contributi in denaro, di attività didattica e/o donazione di beni strumentali a favore di scuole nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ovvero nell'ambito di iniziative promosse dalla stessa Fondazione nonché di gestione dei rapporti con le scuole stesse e con i relativi rappresentanti. L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione dei reati di malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, i quali potrebbero realizzarsi attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il finanziamento era stato erogato ovvero impiegando dichiarazioni false o documenti non veritieri per attestare falsamente la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso al finanziamento stesso, nonché attività a rischio commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Coordinatore Formazione Territoriale, nonché le funzioni da questi delegate.

Presidi esistenti: Codice Etico

Convenzioni stipulate con le scuole

Manuale del Sistema di Gestione della Qualità: par. 7.1 "Pianificazione dei processi di realizzazione dei servizi"; par. 7.3 "Progettazione e ricerca"; par. 7.5 "Attività di erogazione del servizio"

Manuale del Sistema di Gestione della Qualità – PG.02 "Progettazione e ricerca"; PG.05 "Erogazione attività didattica"

Flussi informativi all'OdV: il Coordinatore Formazione Territoriale invia annualmente all'OdV un flusso informativo in relazione ai contributi erogati alle scuole, con esplicita indicazione dei contributi suddivisi finanziamenti pubblici ottenuti ed allo stato di avanzamento nell'impiego degli stessi contenente almeno le seguenti informazioni:

- Tipo di finanziamento;
- Ente pubblico erogatore;
- Data di richiesta;
- Data ricevimento;
- Entità del finanziamento;
- Modalità di impiego;
- SAL;
- Eventuali contestazioni in essere.

L'OdV può inoltre effettuare audit su commesse selezionate a campione ai fini della verifica della corrispondenza tra le spese rendicontate e quelle effettivamente sostenute.

**vii. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e ispezioni.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta della attività straordinaria di gestione delle visite ispettive condotte dai funzionari della P.A. (Dogane, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Autorità competenti in materia ambientale, Ispettorato del Lavoro, ecc.). In tale attività è principalmente coinvolto il Direttore Generale, anche quale capo del personale e le funzioni da questo eventualmente delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi affinché vengano omessi rilievi in sede di verifica ispettiva, la stessa si concluda celermente, siano rappresentati alla Pubblica Amministrazione fatti differenti rispetto a quelli reali.

Presidi esistenti: Codice Etico

Flussi informativi all'OdV: il Direttore Generale invia trimestralmente all'OdV un flusso informativo in relazione alle visite ispettive di sua competenza di cui è stata oggetto la Fondazione nel periodo di riferimento contenente i risultati delle verifiche ispettive concluse nel trimestre, i risultati parziali relativi alle verifiche in corso e le eventuali azioni ispettive programmate di cui è stata informata la Fondazione; in particolare, il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Pubblica Amministrazione procedente;
- Luogo dell'ispezione;
- Oggetti/documenti oggetto dell'ispezione;
- Oggetti/documenti visionati/fotocopiati/sequestrati;
- Eventuali violazioni contestate;
- Esito dell'ispezione.

**viii. Rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione agli adempimenti previsti per legge e alla richiesta di autorizzazioni.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività ordinaria (invio comunicazioni, invio dichiarazioni, richiesta autorizzazioni, ecc.) che comporta contatti con INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del lavoro, Agenzia delle Entrate,

Guardia di Finanza, Enti locali, ecc. Nell'ambito di tale processo agisce principalmente il Direttore Generale, anche quale capo del personale, e le funzioni da questo delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione, concussione per induzione e truffa i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere finalizzati a far sì che i funzionari omettano controlli sul rispetto dei requisiti necessari per procedere alle assunzioni agevolate (es. limite di età) ovvero sul rispetto della legge relativa alle assunzioni obbligatorie (es. residuali obblighi di assunzione in capo alla Fondazione).

Presidi esistenti: Codice Etico

**ix. Rapporti con le Università per la ricerca e per l'offerta di stage/tirocini a studenti laureandi o neo laureati.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività collaborazione con le Università (i.e. LUISS, La Sapienza) per la ricerca e in caso di stipula di convenzioni aventi ad oggetto l'offerta di stage o tirocini a studenti laureandi e/o neo-laureati. Nell'ambito di tale processo agisce principalmente il Direttore Generale e le funzioni da questo delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore.

Presidi esistenti: Codice Etico

Contratti/accordi di stage

**x. Adempimenti inerenti la privacy.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta di rapporti che, in particolare, il Direttore Generale intrattiene con il Garante della privacy per l'attività ordinaria in materia di privacy. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere finalizzati a far omettere i relativi controlli ai pubblici ufficiali incaricati della verifica del rispetto degli adempimenti in materia di privacy.

Presidi esistenti: Codice Etico

**xi. Gestione del contenzioso.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla gestione dei contenziosi giudiziali e/o alla eventuale definizione di accordi stragiudiziali, con il supporto di legali esterni (i.e. Giudice del Lavoro, ecc.). In tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Direttore Generale e chiunque altro appartenente a Fondazione Mondo Digitale che abbia interesse (per conto della Fondazione stessa) ad influenzare l'esito del contenzioso. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione e concussione per induzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi al fine di garantire un esito positivo della contesa per la Fondazione.

Presidi esistenti: Codice Etico

Formalizzazione degli incarichi conferiti a legali esterni

Flussi informativi all'OdV: il Direttore Generale invia annualmente all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo contenente l'elenco dei contenziosi attivi e passivi in cui la Fondazione è coinvolta, corredato da una breve descrizione.

**xii. Rappresentanza in giudizio della Fondazione e partecipazione di soggetti terzi o di soggetti appartenenti alla Fondazione, a procedimenti in cui la Fondazione stessa abbia un interesse**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività inerente la gestione degli eventuali processi penali in cui sono chiamati a rendere dichiarazioni soggetti collegati alla Fondazione in procedimenti in cui è coinvolta a qualunque titolo (anche solo perché portatrice di un interesse) la Fondazione stessa. L'attività è in primo luogo riconducibile al Presidente, cui è affidata, ai sensi dello Statuto, la rappresentanza in giudizio della Fondazione nonché alle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare, al Direttore Generale, ma anche a chiunque altro appartenente alla Fondazione che abbia interesse (per conto della Fondazione stessa) ad influenzare l'esito di procedimenti penali in corso. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false o mendaci innanzi l'autorità giudiziaria con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro.

Presidi esistenti: Codice Etico

**xiii. Attività di sponsorizzazione di eventi (i.e. RomeCup, ecc.).**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo relativo alla gestione degli accordi, intercorrenti con enti pubblici (i.e. Università, ENEA, ecc.), aventi ad oggetto la ricerca di risorse finanziarie esterne ai fini della sponsorizzazione di eventi, fiere e convegni, è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Direttore Generale, il Coordinatore Progettazione e Sviluppo, il Coordinatore Formazione Territoriale e l'Ufficio Stampa. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui gli stessi erano stati erogati.

Presidi esistenti: Codice Etico

Proposte di collaborazione stipulate con gli Sponsor/Partner

**xiv. Gestione note spese.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo relativo alla gestione delle note spese è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei rimborsi spese erogati e alla verifica delle spese rimborsabili, disciplinandone la richiesta e l'autorizzazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente, oltre ai dipendenti che hanno diritto al rimborso, il Direttore Generale e la Segreteria di Fondazione, nonché le funzioni da questi delegate.

Presidi esistenti: Codice Etico

**xv. Gestione del Processo Acquisti di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo acquisti è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati. L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari in relazione al ciclo passivo. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Coordinatori di settore/area, l'Ufficio Stampa e le funzioni da questi eventualmente delegate. Le attività rilevanti sono la qualifica dei fornitori, l'individuazione del fornitore, l'inoltro dell'ordine, il monitoraggio del processo, la verifica dei prodotti e/o dell'effettiva prestazione del servizio e la disposizione di pagamento.

Presidi esistenti: Codice Etico

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità: par. 7.4  
"Approvvigionamento"

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità – PG.03  
"Approvvigionamento e Gestione fornitori"

RDA

**xvi. Gestione del Processo di Selezione e Assunzione del Personale.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo di selezione ed assunzione del personale è in tale sede preso in considerazione

- quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- quale attività direttamente a rischio reati di impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui al comma 12 *bis* dell'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo del processo di recruiting. Nell'ambito di tale processo sono coinvolti principalmente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e le funzioni di volta in volta interessate. Le attività rilevanti sono il processo di selezione, il monitoraggio del processo, la documentazione del processo e l'assunzione.

Presidi esistenti: Codice Etico

Flussi informativi all'OdV: il Direttore Generale informa con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza nel caso vengano selezionati e assunti soggetti che, sulla base delle informazioni acquisite, risultino riconducibili a qualunque titolo alla Pubblica Amministrazione. La nota scritta dovrà contenere evidenza dell'iter di selezione applicato con specificazione delle caratteristiche del candidato assunto e della corrispondenza delle stesse a quanto richiesto dalla funzione interessata.

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità delle procedure indicate a presidio delle varie attività sopra riportate.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "attività sensibili" potranno essere disposte dal Direttore Generale di Fondazione Mondo Digitale, anche su segnalazione delle funzioni interessate, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **7.3 Destinatari della Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti **"Esponenti Aziendali"** di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati **"Destinatari"**).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

### **7.4 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, affinché siano rispettati i seguenti principi:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio;



- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio sulla base dei criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico di Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali da configurare ed integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25, 25-decies e 25-duodecies del Decreto);
2. violare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività della Fondazione e, nello specifico, le attività da essi svolte che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
3. porre in essere qualsiasi atto che comporti un fatto lesivo o turbativo della correttezza e trasparenza del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate ovvero persone fisiche o giuridiche legate a Fondazione Mondo Digitale da un rapporto di clientela:

1. è vietato effettuare elargizioni in denaro e accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzioni, beni, servizi, anche a titolo personale, ecc.), a funzionari a qualsiasi titolo afferenti la Pubblica Amministrazione, italiana, comunitaria o straniera, o ad altri soggetti Incaricati di Pubblico Servizio;
2. è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o captazione della benevolenza del Pubblico Funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
3. è vietato comportarsi in violazione della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre la Pubblica Amministrazione ad operare indebitamente in favore della Fondazione;
4. è vietato distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico. È comunque vietata ogni forma di liberalità, offerta o ricevuta, volta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti afferenti la Pubblica Amministrazione, italiana, comunitaria o straniera, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio altrimenti non dovuto per la Fondazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e, comunque, quelli consentiti ed offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
5. è vietato ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al proprio Responsabile di Direzione e all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'appropriatezza e, eventualmente, provvede ad informare il mittente in merito alla politica di Fondazione Mondo Digitale in materia ed inviando allo stesso, per conoscenza, il Codice Etico;
6. è vietato conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a segnalazioni effettuate, anche



indirettamente, come condizione per l'ottenimento di qualsivoglia vantaggio e/o per la concessione di finanziamenti/autorizzazioni e/o per l'aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica;

7. è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici ed, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
8. è fatto divieto di impiegare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti, anche se di modico valore e/o importo, per finalità diverse da quelle per cui sono stati richiesti e concessi e, comunque, in violazione a quanto stabilito dal Codice Etico;
9. è vietato effettuare o ricevere prestazioni in favore di consulenti e/o partner che non trovino giustificazione nel contesto del rapporto di collaborazione e/o associativo costituito con gli stessi soggetti. In ogni caso, di tali rapporti deve essere sempre informato l'OdV;
10. è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Fondazione che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti. In ogni caso, di tali rapporti deve essere sempre informato l'OdV;
11. è vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto ad influenzare illegittimamente l'esito di procedimenti penali;
12. è vietato assumere personale senza che siano rispettate le regole di cui al Codice Etico;
13. è vietato sfruttare in qualsivoglia maniera manodopera irregolare.

## **7.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti**

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Fondazione ha definito, in via generale, principi di attuazione dei comportamenti prescritti all'interno delle attività sensibili, come individuate nel Paragrafo 7.2 della presente Sezione.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti adottati dalla Fondazione sono qui di seguito riportati:

### ***(I) Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione***

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono tenuti nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nel precedente Paragrafo 7.4.

Possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione solo i soggetti a ciò autorizzati ed è fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Fondazione, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

### ***(II) Rapporti con consulenti e collaboratori***

Fermo restando quanto previsto dalla Procedura PG.03 "Approvvigionamento e Gestione fornitori, dal Manuale della Qualità (par. 7.4), nel conferimento di incarichi di consulenza non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Fondazione, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento. Il richiedente deve sottoporre la

spesa all'approvazione del Direttore Generale a mezzo dell'apposito modulo; la firma del Direttore autorizza, quindi, la predisposizione dell'incarico.

La Segreteria di Fondazione e/o il Responsabile della Rendicontazione gestiscono l'attività di contabilizzazione, verificando la regolarità della documentazione.

La funzione interessata è inoltre responsabile di:

- garantire la correttezza delle comunicazioni tra la Fondazione e il soggetto incaricato della prestazione;
- garantire che tutta la documentazione, comprovante la trattativa e l'assolvimento dell'incarico, venga compilata e restituita alla Fondazione e sia univocamente identificata e archiviata secondo le modalità stabilite nella relativa procedura;
- verificare la corrispondenza fra gli importi versati e quelli contabilizzati.

### ***(III) Gestione delle erogazioni pubbliche***

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.

In particolare, il Direttore Generale, in cooperazione con il Coordinatore di settore interessato, predispone annualmente un report per l'Organismo di Vigilanza in relazione ai finanziamenti pubblici di cui la Fondazione è stata beneficiaria e lo stato di avanzamento nell'impiego degli stessi.

Inoltre, il Direttore Generale, in cooperazione con il Coordinatore di settore interessato, predispone annualmente un documento riassuntivo per l'OdV in relazione ad eventuali finanziamenti pubblici per la formazione di cui la Fondazione dovesse essere beneficiaria e lo stato di avanzamento nell'impiego degli stessi.

### ***(IV) Gestione delle ispezioni***

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio relative al D.Lgs. n. 81/2008, Agenzia delle Entrate, Guardia Di Finanza, INPS, INAIL, ASL, VVFF, Ufficio Provinciale del Lavoro, ecc.) il personale addetto all'accoglienza deve avvisare immediatamente il Direttore Generale o in caso di sua assenza, il soggetto da questi delegato.

Il Direttore Generale ha il compito di:

- individuare il collaboratore che lo assista durante l'ispezione;
- presentarsi senza indugi agli incaricati dell'ispezione;
- richiedere i dati identificativi degli incaricati all'ispezione.

Il Direttore Generale o il soggetto da questi delegato deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; la copia deve essere adeguatamente conservata.

Al termine dell'attività ispettiva, il Direttore Generale o il soggetto da questi delegato provvede a archiviare copia dei documenti relativi alla verifica ispettiva presso la Segreteria di Fondazione. Trimestralmente, inoltre, il Direttore Generale, o il soggetto da questi delegato, provvede a stilare un rapporto relativo alle ispezioni di cui è stata oggetto la Fondazione e a trasmetterlo all'Organismo di Vigilanza.

Tale rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- risultati delle verifiche ispettive di cui è stata oggetto la Fondazione nel trimestre di riferimento;
- risultati parziali relativi alle verifiche in corso;
- eventuali azioni ispettive programmate di cui è stata informata la Direzione.

#### ***(V) Gestione del personale***

Fermo restando quanto con maggior dettaglio previsto dalle procedure adottate dalla Fondazione in materia di gestione del personale, il Direttore Generale deve garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- a) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dalla Fondazione per la selezione del personale;
- b) l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura della Segreteria di Fondazione secondo le procedure interne;
- c) l'assunzione di cittadini extracomunitari deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal "Decreto Flussi", dalle procedure dettate dal Ministero degli Interni e, comunque, dalla normativa di volta in volta applicabile. Il Direttore Generale o il soggetto da questo appositamente incaricato è responsabile dell'invio delle comunicazioni previste dalla normativa. Laddove per l'assunzione di personale vengano utilizzate agenzie per il lavoro, le stesse dovranno garantire alla Fondazione il rispetto di quanto sopra indicato.

In caso di segnalazioni di candidati da parte di soggetti a qualunque titolo riconducibili alla Pubblica Amministrazione e da parte di dipendenti della Fondazione, sarà data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti opportuni; qualora i candidati segnalati dai predetti soggetti risultino idonei a ricoprire una posizione all'interno della Fondazione, l'assunzione degli stessi dovrà comunque essere autorizzata preventivamente e per iscritto dall'OdV e/o dall'organo amministrativo della Fondazione.

#### ***(VI) Gestione degli omaggi***

In caso di erogazione di omaggi a terzi, il soggetto interessato ad erogare l'omaggio deve farne richiesta scritta al Direttore Generale, sia per quanto attiene agli omaggi destinati a clienti e fornitori sia per quanto attiene agli omaggi destinati a dipendenti e collaboratori, indicando:

- (i) nominativo del ricevente;
- (ii) descrizione dell'omaggio;

- (iii) valore dell'omaggio;
- (iv) ragione per cui si intende erogare l'omaggio.

Il Direttore Generale, ricevuta la richiesta, deve preliminarmente:

- (i) verificare che l'omaggio sia conforme alle *policy* della Fondazione in materia;
- (ii) verificare che la spesa sia coerente con il *budget* approvato.

Effettuate tali verifiche, il Direttore Generale, autorizza l'erogazione dell'omaggio.

In caso di effettuazione di omaggi, il Direttore Generale, trasmette all'Organismo di Vigilanza un report relativo agli omaggi elargiti, contenente almeno le seguenti informazioni:

- nominativo del ricevente;
- ragione dell'omaggio;
- descrizione dell'omaggio;
- valore dell'omaggio.

#### **(VII) Spese di rappresentanza**

Nel caso dovessero essere effettuate spese di rappresentanza, il soggetto richiedente deve sottoporre la spesa all'approvazione del Direttore Generale a mezzo dell'apposito modulo; la firma dello stesso autorizza l'esecuzione della spesa di rappresentanza.

La Segreteria di Fondazione e/o il Responsabile della Rendicontazione gestiscono l'attività di contabilizzazione, verificando la regolarità della documentazione.

Il richiedente è responsabile di verificare la corrispondenza fra gli importi versati e quelli contabilizzati.

#### **7.6 Procedure e Protocolli di prevenzione**

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

## **Allegati alla Parte Speciale 7**

### **A. Piano di Prevenzione della Corruzione**

---

BOLZA

## A.1 Introduzione

### A.1.1 Contesto normativo di riferimento

Sulla spinta di sollecitazioni di natura sovranazionale e comunitaria, con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) il Legislatore italiano ha introdotto una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno delle PP.AA..

Il comparto disciplinare dell'anticorruzione si completa con i seguenti principali decreti attuativi:

- (i) il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA. specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- (ii) il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 (*"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*), entrato in vigore il 4 maggio 2013, che disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della PA e delle entità privatistiche partecipate.
- (iii) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62, del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190).

La regolamentazione in materia di "anticorruzione" si indirizza in primo luogo verso le PP.AA. in senso classico secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 165/01, ponendo a capo delle medesime, *inter alia*, la necessità di istituire un complesso sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione di portata triennale (Piano di Prevenzione della Corruzione), accompagnato da varie garanzie a presidio della sua effettività.

Con l'approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione" (P.N.A.), adottato con Delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013, l'ambito applicativo della normativa anticorruzione è stato peraltro ampliato anche verso gli enti a forma privatistica, ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate dalla PA.

Ai sensi del P.N.A., in particolare, per **enti di diritto privato in controllo pubblico** si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure **gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.**

Gli adempimenti previsti dal P.N.A. in capo a tali enti possono essere così sintetizzati:

- (i) nomina di un Responsabile per l'attuazione dei Piani di Prevenzione della Corruzione, anche all'interno dell'organismo di vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. 231/01;

- (ii) implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (cd. MOG) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, attraverso l'adozione di **Piani di Prevenzione della Corruzione** (P.P.C.);
- (iii) adempimenti di trasparenza;
- (iv) misure relative all'inconferibilità di incarichi;
- (v) misure relative all'incompatibilità;
- (vi) misure relative a commissioni, uffici e incarichi in caso di delitti contro la P.A..

In particolare, i **Piani di Prevenzione della Corruzione**, costituenti apposita sezione dei modelli di organizzazione e gestione del rischio alla luce del D.Lgs. n. 231 del 2001 (c.d. MOG 231), devono presentare i seguenti contenuti minimi:

- a. individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente (c.d. "gestione del rischio");
- b. previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- c. previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- d. individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e. previsione dell'adozione di un Codice Etico per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- f. regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano;
- g. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- h. regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- i. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- j. previsione di meccanismi di *accountability*, che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

Le misure di prevenzione considerate ed implementate attraverso i modelli in questione devono essere coerenti con gli esiti della valutazione del rischio, prevedendo la possibilità che l'ente sia considerato responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore.

Tali Piani di Prevenzione della Corruzione, una volta adottati, devono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

#### **A.1.2 Nozione di corruzione**

Il P.N.A. ha fornito la definizione di corruzione **rilevante ai fini della predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione**.

In particolare rientrano nella nozione di corruzione tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali situazioni ricomprendono:

- (i) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale;
- (ii) le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

#### **A.1.3 La Fondazione Mondo Digitale: natura giuridica, organizzazione e principali attività**

Nel 2001 è stato istituito il Consorzio Gioventù Digitale, *partnership* pubblico-privata tra il Comune di Roma e cinque aziende (Elea, Engineering, eWorks, Unisys e Wind Telecomunicazioni).

Tale Consorzio ha diffuso la nuova cultura informatica soprattutto nelle scuole, promuovendone e sostenendone il rinnovamento, sia nell'infrastruttura sia nell'approccio pedagogico, attraverso le opportunità offerte dalle più moderne tecnologie informatiche e della comunicazione.

In data 31 luglio 2006 il Consorzio Gioventù Digitale si è trasformato nella Fondazione Mondo Digitale (di seguito anche "**Fondazione**"), la quale ne ha proseguito le attività.

In particolare la Fondazione Mondo Digitale opera con aziende, scuole, organizzazioni *non profit*, autorità locali, regionali e nazionali, nonché attraverso *partnership* europee, avviando attività relative all'inclusione digitale, nell'ambito di specifici progetti anche finanziati mediante Fondi Europei.

Attualmente i soci pubblici della Fondazione sono:

- Comune di Roma
- Regione Lazio

I soci privati invece sono:

- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- Unidata
- Intel Corporation Italia S.p.A.
- Unysis S.p.A.
- Wind Telecomunicazioni S.p.A.
- Elea

Oltre ai soci, la Fondazione si compone altresì dei seguenti organi:



- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato di Vigilanza;
- l'Assemblea dei soci Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti.

In particolare il Presidente è designato dal Sindaco del Comune di Roma e la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è di nomina comunale.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Fondazione rientra tra i destinatari del P.N.A., nei limiti di quanto previsto per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate.

#### **A.1.4 Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione**

La Fondazione ha individuato la Dott.ssa Mirta Michilli quale Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, con il compito di coordinare l'attività di elaborazione e di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Alla luce di quanto previsto nel P.N.A. e dalla normativa vigente, al Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione sono attribuiti i seguenti compiti:

- elaborazione della proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione, che deve essere adottato dall'organo politico;
- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti esposti a corruzione;
- verifica dell'efficace attuazione del piano e proposta di modifica in caso di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- verifica dell'idoneità delle modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie al fine di impedire la commissione dei reati;
- verifica del rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- contestazione delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;
- segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/13.

In caso di coincidenza con il Responsabile della Trasparenza, saranno attribuite al Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione anche i seguenti compiti:

- redazione e aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalazione del mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- verifica della regolare attuazione dell'accesso civico.

A fronte dei suddetti compiti, potranno configurarsi in capo al Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, ove compatibili con la struttura e la natura giuridica della Fondazione, le responsabilità contemplate dal P.N.A. e dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

#### **A.1.5 Obiettivi e contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione**

Il presente Piano costituisce documento programmatico della Fondazione, nel quale confluiscono le strategie e le metodologie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, che il Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ha elaborato congiuntamente agli altri soggetti coinvolti nella predisposizione del Piano medesimo.

All'interno del Piano sono inseriti i contenuti obbligatori previsti dal P.N.A. e dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, nonché le ulteriori misure che si rendono necessarie al fine della riduzione del rischio di corruzione.

Il presente Piano costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del quale fanno parte anche il Codice Etico della Fondazione, nonché le molteplici procedure gestionali, operative e organizzative della Fondazione, richiamate nel presente documento.

Costituisce invece parte integrante del presente Piano il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il presente Piano viene trasmesso al Comune di Roma e alla Regione Lazio.

Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione. Di tale pubblicazione è data comunicazione ai dipendenti e ai collaboratori mediante posta elettronica, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il presente Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione dei relativi contenuti.

Il presente documento sarà in ogni caso oggetto di aggiornamento e di adeguamento.

In particolare, in coerenza con le disposizioni del P.N.A., il presente Piano verrà aggiornato periodicamente, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dall'organo di vertice e ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi della Fondazione.

#### **A.1.6 Reati e situazioni rilevanti nell'ambito della Fondazione Mondo Digitale**

Come si è visto, ai fini della prevenzione della corruzione, assumono rilevanza ai sensi della legge 190/12 i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale, ossia:

- Peculato (art. 314);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – *bis*);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – *ter*);
- Concussione (art. 317);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – *ter*);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – *quater*);
- Istigazione alla corruzione (art. 322);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 – *bis*);
- Abuso di ufficio (art. 323);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326);
- Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335).

La maggior parte dei suddetti reati (fatti salvi quelli di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 322) è ascrivibile esclusivamente ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio.

In ogni caso, conformemente a quanto previsto dal P.N.A., nell'ambito della Fondazione assumono inevitabilmente rilievo le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della Fondazione medesima a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione della stessa verso l'esterno, anche solo nei meri casi di tentativo.

## **A.2 Gestione del rischio**

### **A.2.1 Metodologie**

I principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A., sono stati desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “*Risk Management*”. Tali principi possono essere sintetizzati come segue:

- la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione della Fondazione;
- la gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- la gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva;
- la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;

- la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali;
- la gestione del rischio è trasparente e inclusiva;
- la gestione del rischio è dinamica;
- la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

L'intero processo di gestione del rischio è stato svolto mediante la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei vari ruoli per le aree di rispettiva competenza.

In particolare sono stati intervistati i seguenti soggetti:

- Direttore Generale e Responsabile della Qualità
- Direttore Scientifico, Rappresentante della Direzione e Coordinatore Progettazione e Sviluppo
- Staff Coordinatore Progettazione e Sviluppo
- Coordinatore Formazione Territoriale
- Supporto Sistemistico

Il processo di gestione del rischio è stato articolato nelle seguenti fasi:

- (i) mappatura dei processi attuati dalla Fondazione;
- (ii) valutazione dei rischi per ciascun processo.

All'esito della valutazione del rischio sono state altresì definite le varie misure per il trattamento del rischio.

#### **A.2.2 Mappatura dei processi**

La mappatura dei processi è stata svolta dalla Fondazione tenendo conto delle quattro aree di rischio c.d. "comuni e obbligatorie", individuate dalla legge anticorruzione e dal P.N.A..

Tali aree di rischio sono, in particolare:

- reclutamento e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Il concetto di processo preso in considerazione è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica, per tale intendendosi l'insieme delle attività interrelate che creano valore trasformando le risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno alla Fondazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, le aree di rischio specifiche ritenute rilevanti in considerazione delle attività svolte della Fondazione Mondo Digitale, sono:

- reclutamento e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Per ciascuna delle suddette aree sono stati individuati i seguenti processi:

| Area di rischio                                  | Processo                       | Presidi esistenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruoli e responsabilità                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reclutamento e progressione del personale</b> | <b>Selezione del personale</b> | <p>Il personale dipendente attualmente impiegato presso la Fondazione Mondo Digitale è assunto con contratti a tempo indeterminato, contratti a progetto e contratti di apprendistato.</p> <p>Ai fini della selezione del personale la Fondazione Mondo Digitale si avvale di apposite convenzioni con alcune Università (LuiSS e "La Sapienza"), della banca dati SOL (Servizio Orienta Lavoro) gestita dalla Regione Lazio e dalle Università degli studi di Roma "La Sapienza" e "Roma Tre", nonché di appositi annunci, contenenti i requisiti richiesti, pubblicati sul proprio e/o su altri siti <i>web</i>.</p> <p>In tale ultima ipotesi, le varie candidature, dopo un primo <i>screening</i>, sono valutate attraverso colloqui tecnici e test di inglese.</p> <p>Le assunzioni a tempo indeterminato sono di norma precedute da assunzioni mediante contratti a</p> | Le assunzioni a tempo indeterminato sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale. Per le altre assunzioni è sufficiente l'autorizzazione del Direttore Generale |

|  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                 | <p>progetto e sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.</p> <p>La Fondazione Mondo Digitale si avvale altresì dell'opera occasionale di cittadini stranieri ospitati presso centri di accoglienza; la remunerazione avviene attraverso la consegna agli stessi lavoratori di buoni lavoro emessi dall'INPS e prepagati dalla Fondazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|  | <b>Progressioni di carriera</b>                                 | <p>La Fondazione Mondo Digitale si è dotata delle procedure PG.06 "<i>Sviluppo del Personale</i>" e PG.03 "<i>Approvvigionamento e gestione dei fornitori</i>".</p> <p>La prima delle menzionate procedure fornisce una disciplina generale in relazione alla formazione e all'addestramento delle risorse umane. La seconda, invece, descrive il funzionamento di un <i>database</i> in via di sviluppo denominato "Gestione Contatti", nell'ambito del quale vengono inseriti, tra l'altro, i nominativi dei dipendenti e per ciascuno di essi un'apposita scheda contenente le valutazioni ai medesimi attribuite.</p> | I giudizi di valore in relazione ai dipendenti vengono espressi dal Responsabile della Progettazione |
|  | <b>Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</b> | La Fondazione Mondo Digitale seleziona i propri collaboratori e consulenti attraverso annunci/bandi o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza è autorizzato                            |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | <p>apposite richieste di preventivo.</p> <p>Le procedure PG.03 e PG.06 di cui sopra, prevedono altresì la creazione di apposite <i>short list</i> di professionisti da affiancare al personale interno, individuati mediante avvisi pubblici. Anche i nominativi di tali professionisti confluiscono nel <i>database</i> "Gestione Contatti" e sono oggetto di valutazione. Nell'ambito di tali <i>short list</i> vengono selezionati i soggetti a cui inviare la richiesta di preventivo.</p>                                                                                                                                  | <p>dal Direttore Generale.</p> <p>Ferma restando l'autorizzazione del Direttore Generale, le richieste di preventivo e il conferimento di incarichi nell'ambito delle <i>short list</i> avviene ad opera del Responsabile della Progettazione.</p> |
| <p><b>Affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006</b></p> | <p><b>Affidamento di lavori, servizi e forniture, anche strumentali a progetti finanziati da altri enti</b></p> | <p>La fondazione Mondo Digitale acquista lavori, servizi e forniture, anche strumentali a progetti finanziati da altri enti, esclusivamente per importi inferiori a 40.000 euro.</p> <p>Ai fini di tali acquisiti, in particolare, viene svolta un'indagine di mercato, su internet ovvero sul <i>database</i> "Gestione Contatti", disciplinato dalla procedura PG.03, e vengono richiesti di norma tre preventivi.</p> <p>Sulla base delle condizioni offerte viene quindi selezionato il fornitore e si procede all'acquisto, a seguito di apposita autorizzazione del Direttore Generale.</p> <p>In caso di prestazioni</p> | <p>I preventivi sono valutati da parte di ogni funzione richiedente.</p> <p>Gli acquisti sono autorizzati dal Direttore Generale, e i relativi contratti sono siglati dallo stesso o dalla Segreteria a seconda degli importi.</p>                 |

|                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                | <p>strumentali a progetti finanziati da altri enti (i.e. progetti finanziati dal FEI – Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi), la Fondazione Mondo Digitale si adegua di norma alle prescrizioni contenute nei bandi o nei documenti programmatici predisposti da tali enti, richiedendo, ove previsto, un numero maggiore di preventivi.</p> <p>I nominativi dei fornitori affidatari vengono inseriti nel <i>database</i> in via di sviluppo "Gestione Contatti" e sono oggetto di valutazione da parte della Fondazione Mondo Digitale, ai fini di un'eventuale successiva richiesta di preventivo per prestazioni analoghe a quelle eseguite.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p> | <p><b>Erogazione di vantaggi economici</b></p> | <p>Nell'ambito di progetti finanziati da altri enti, talvolta la Fondazione Mondo Digitale eroga vantaggi economici, consistenti in <i>bonus</i> economici ovvero nella fornitura di attrezzature, a favore di determinati soggetti beneficiari, tra cui, in particolare, le scuole.</p> <p>A seconda delle specifiche disposizioni ricevute dall'ente finanziatore o contenute nei progetti, tali vantaggi possono essere erogati ad un numero illimitato ovvero limitato di</p>                                                                                                                                                                                            | <p>Il referente dello sviluppo dei vari progetti è il Responsabile della Progettazione</p> <p>Il Responsabile della Progettazione di norma coincide con uno dei Coordinatori di settore/area:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinatore Progettazione e Sviluppo;</li> <li>• Coordinatore Formazione Territoriale.</li> </ul> <p>La validazione dei progetti è svolta dal</p> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | beneficiari.<br><br>In tale ultima ipotesi, i <i>target</i> sulla base dei quali selezionare i soggetti beneficiari di norma sono predefiniti dagli enti finanziatori o dai progetti. Tali <i>target</i> tuttavia non sempre sono sufficientemente dettagliati. | Responsabile della Progettazione di concerto con il Direttore Generale. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### A.2.3 Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi in relazione a ciascuno dei processi sopra indicati è stata articolata nelle seguenti fasi:

- (i) Identificazione dei rischi;
- (ii) Analisi dei rischi;
- (iii) Ponderazione dei rischi.

#### A.2.3.a Identificazione dei rischi

Per ciascun processo sono stati individuati i possibili rischi di fenomeni corruttivi, anche alla luce delle indicazioni fornite dal P.N.A., mediante la valutazione dei presidi esistenti sopra descritti.

Nella seguente tabella, denominata “registro dei rischi”, sono elencati i rischi specifici per ciascun processo.

| Processo                                                                                                 | Rischi specifici                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selezione del personale</b>                                                                           | Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari |
|                                                                                                          | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                          | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari                                                                                                                                                                                            |
| <b>Progressioni di carriera</b>                                                                          | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari                                                                                                                                                           |
| <b>Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</b>                                          | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi                                                                                                                                                                  |
| <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture, anche strumentali a progetti finanziati da altri enti</b> | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                         | trasparenza e dell'imparzialità nella selezione dei fornitori              |
| <b>Erogazione di vantaggi economici</b> | Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati |

### A.2.3.b Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi è stata condotta mediante la valutazione della probabilità e dell'impatto dei rischi relativi a ciascun processo, attraverso l'attribuzione di valori numerici da 0 a 5, sulla base dei seguenti indici, come previsto dall'allegato 5 al P.N.A.:

#### Probabilità

- Discrezionalità
- Rilevanza esterna
- Complessità del processo
- Valore economico
- Frazionabilità del processo
- Controlli

#### Impatto

- Impatto organizzativo
- Impatto economico
- Impatto reputazionale
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione

Le valutazioni sono state attribuite sulla base delle attività e dei presidi esistenti nella Fondazione e sono state sintetizzate nella seguente tabella.

| Processo                       | Probabilità che i rischi si realizzino | Valutazione della probabilità | Impatto dei rischi                                                                                                                 | Valutazione dell'impatto |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Selezione del personale</b> | Discrezionalità                        | 4                             | Impatto organizzativo                                                                                                              | 1                        |
|                                | Rilevanza esterna                      | 2                             | Impatto economico                                                                                                                  | 1                        |
|                                | Complessità del processo               | 1                             | Impatto reputazionale                                                                                                              | 1                        |
|                                | Valore economico                       | 1                             | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione | 4                        |
|                                | Frazionabilità del processo            | 1                             |                                                                                                                                    |                          |
|                                | Controlli                              | 2                             |                                                                                                                                    |                          |
|                                | <b>TOTALE</b>                          | <b>11</b>                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                                      | <b>7</b>                 |

|                                                                                                          |                             |           |                                                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Progressioni di carriera</b>                                                                          | Discrezionalità             | 4         | Impatto organizzativo                                                                                                              | 1        |
|                                                                                                          | Rilevanza esterna           | 1         | Impatto economico                                                                                                                  | 1        |
|                                                                                                          | Complessità del processo    | 1         | Impatto reputazionale                                                                                                              | 1        |
|                                                                                                          | Valore economico            | 1         | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione | 2        |
|                                                                                                          | Frazionabilità del processo | 1         |                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                          | Controlli                   | 3         |                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                          | <b>TOTALE</b>               | <b>11</b> | <b>TOTALE</b>                                                                                                                      | <b>5</b> |
| <b>Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</b>                                          | Discrezionalità             | 4         | Impatto organizzativo                                                                                                              | 1        |
|                                                                                                          | Rilevanza esterna           | 3         | Impatto economico                                                                                                                  | 1        |
|                                                                                                          | Complessità del processo    | 1         | Impatto reputazionale                                                                                                              | 1        |
|                                                                                                          | Valore economico            | 1         | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione | 4        |
|                                                                                                          | Frazionabilità del processo | 1         |                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                          | Controlli                   | 2         |                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                          | <b>TOTALE</b>               | <b>12</b> | <b>TOTALE</b>                                                                                                                      | <b>7</b> |
| <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture, anche strumentali a progetti finanziati da altri enti</b> | Discrezionalità             | 4         | Impatto organizzativo                                                                                                              | 2        |
|                                                                                                          | Rilevanza esterna           | 4         | Impatto economico                                                                                                                  | 1        |
|                                                                                                          | Complessità del processo    | 1         | Impatto reputazionale                                                                                                              | 1        |
|                                                                                                          | Valore economico            | 4         | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione | 4        |
|                                                                                                          | Frazionabilità del processo | 1         |                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                          | Controlli                   | 2         |                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                          | <b>TOTALE</b>               | <b>16</b> | <b>TOTALE</b>                                                                                                                      | <b>8</b> |
| <b>Erogazione di vantaggi economici</b>                                                                  | Discrezionalità             | 4         | Impatto organizzativo                                                                                                              | 1        |
|                                                                                                          | Rilevanza esterna           | 5         | Impatto economico                                                                                                                  | 1        |
|                                                                                                          | Complessità del processo    | 2         | Impatto reputazionale                                                                                                              | 1        |
|                                                                                                          | Valore economico            | 3         | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale                                                | 2        |
|                                                                                                          | Frazionabilità del processo | 1         |                                                                                                                                    |          |

|  |               |    |                                                      |   |
|--|---------------|----|------------------------------------------------------|---|
|  | Controlli     | 3  | soggetto coinvolto<br>riveste<br>nell'organizzazione |   |
|  | <b>TOTALE</b> | 18 | <b>TOTALE</b>                                        | 5 |

Il livello del rischio relativo a ogni processo è dato dalla moltiplicazione del valore della probabilità per il valore dell'impatto.

### A.2.3.c Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi è stata svolta mediante il confronto tra le varie valutazioni attribuite ad ogni processo, al fine di stabilire le priorità e l'urgenza del relativo trattamento.

Nella seguente tabella è contenuta una classificazione dei processi, i quali sono stati ordinati in modo decrescente a partire da quello in cui il livello di rischio è più elevato.

| Processo                                                                                                 | Valore della<br>probabilità | Valore<br>dell'impatto | Livello di<br>rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture, anche strumentali a progetti finanziati da altri enti</b> | 16                          | 8                      | <b>128</b>            |
| <b>Erogazione di vantaggi economici</b>                                                                  | 18                          | 5                      | <b>90</b>             |
| <b>Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</b>                                          | 12                          | 7                      | <b>84</b>             |
| <b>Selezione del personale</b>                                                                           | 11                          | 7                      | <b>77</b>             |
| <b>Progressioni di carriera</b>                                                                          | 11                          | 5                      | <b>55</b>             |

## A.3 Misure per il trattamento del rischio

### A.3.1 Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione e nella valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre i rischi di fenomeni corruttivi.

Di seguito sono indicate le varie misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Le misure sono state ordinate in base alla priorità di trattamento, individuata sulla base del livello di rischio e dell'obbligatorietà delle medesime.

### A.3.2 Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi

Al fine di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi nell'ambito dei vari processi analizzati, la Fondazione si impegna a porre in essere le attività di seguito elencate.

**Affidamento di lavori, servizi e forniture, anche strumentali a progetti finanziati da altri enti**

La Fondazione si impegna preliminarmente a valutare l'opportunità di un maggiore allineamento rispetto alle previsioni contenute nel D.Lgs. 163/06, pur con riferimento agli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, quantomeno in relazione agli acquisti connessi al progetto *"La Città Educativa di Roma Capitale...Capitale di Roma – Alfabetizzazione digitale nel mondo della scuola"*, il quale prevede che la Fondazione Mondo Digitale acquisisca *"all'esterno forniture e servizi con le modalità prescritte per le Pubbliche Amministrazioni"*.

La Fondazione valuterà altresì l'opportunità di un'implementazione del *database* "Gestione Contatti" e della procedura PG.03, attraverso l'elaborazione di una disciplina più articolata, che ne regoli anche l'eventuale pubblicità nella parte relativa ai fornitori, consentendo in tal modo l'inserimento dei nominativi di operatori esterni, non affidatari, che ne facciano richiesta.

#### **Erogazione di vantaggi economici**

La Fondazione si impegna a valutare la possibilità di elaborare regole predeterminate sulla base delle quali individuare i soggetti destinatari di vantaggi economici, laddove i *target* indicati dagli enti finanziatori o dai progetti non siano sufficientemente dettagliati.

#### **Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza**

La Fondazione si impegna a valutare l'opportunità di adottare/implementare una procedura univoca per l'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza, nella quale predeterminare i criteri e le modalità di selezione dei relativi prestatori di lavoro autonomo, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

#### **Selezione del personale**

La Fondazione valuterà l'opportunità di provvedere all'adozione di un'apposita procedura per l'assunzione del personale, nell'ambito della quale formalizzare e implementare i criteri di selezione già adottati, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

#### **Progressioni di carriera**

La Fondazione si impegna infine a valutare l'implementazione dell'attuale disciplina sulle valutazioni del personale, mediante la previsione di meccanismi di riconferma/avanzamento in carriera/assegnazione di premialità ispirati alla preventiva fissazione di obiettivi e alla valutazione del loro raggiungimento.

### **A.3.3 Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione**

In relazione alla formazione, la Fondazione si impegna ad elaborare un programma formativo, ad integrazione della procedura PG.06, strutturato su due livelli:

- (i) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- (ii) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione e agli altri soggetti addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la

prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'ambito della Fondazione.

Tale programma sarà volto alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- l'attività della Fondazione è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "con cognizione di causa"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza;
- la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere anche mansioni diverse dalle proprie;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse: ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno della Fondazione le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di buone prassi e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio delle attività della Fondazione, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della normativa di volta in volta applicabile;
- la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Nell'ambito di tale programma, inoltre:

- le iniziative di formazione dovranno tener conto dell'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni alla Fondazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi;
- per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi dovranno essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di "tutoraggio";
- dovranno essere avviate apposite iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità: tali iniziative dovranno basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti e, in particolare, dovrà essere prevista l'organizzazione di appositi *focus group* guidati da un animatore, nell'ambito dei quali dovranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto della Fondazione al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni;
- dovranno essere previste iniziative di formazione specialistiche per il Responsabile per l'attuazione dei Piani di Prevenzione della Corruzione, comprensive di tecniche di *risk management*, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione;
- una particolare attenzione deve essere data alle tematiche della corruzione internazionale, come raccomandato dal WGB dell'OECD, coinvolgendo in particolare i

dipendenti che operano all'estero o a contatto con l'estero, al fine di prevenire la corruzione volta ad ottenere indebiti vantaggi nelle transazioni internazionali.

La Fondazione monitorerà e verificherà il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia.

Il monitoraggio potrà essere realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

#### **A.3.4 Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati**

La Fondazione intende garantire un'idonea gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:

- separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità;
- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti adottati nell'ambito dei vari processi;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione;
- puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- rotazione degli incarichi, laddove possibile, in base all'organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento dell'attività statutaria e al perseguimento dei correlati obiettivi;
- ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti.

#### **A.3.5 Adozione di un Codice Etico**

La Fondazione si è dotata di un Codice Etico.

La Fondazione si impegna in ogni caso a garantire il rispetto dei principi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

#### **A.3.6 Regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione**

L'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione avverrà con cadenza annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative e modifiche statutarie sopravvenute che incidano sulle finalità e sulle attività della Fondazione;
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

L'aggiornamento seguirà la stessa procedura seguita per la prima adozione del presente Piano.

**A.3.7 Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli**

Tutti i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione sono tenuti a segnalare al Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione le situazioni di illecito che si verificano nell'ambito della Fondazione medesima.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile da parte di tali soggetti potrà essere suscettibile di sanzioni disciplinari.

La Fondazione si impegna in ogni caso a delineare appositi meccanismi che permettano al Responsabile di conoscere tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno della Fondazione medesima e del contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero di contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Gli strumenti di raccordo saranno improntati all'utilizzo tecnologie informatizzate che consentano la tracciabilità del processo e dei risultati.

**A.3.8 Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante**

La Fondazione si impegna ad organizzare un idoneo sistema informativo nei confronti del Comune di Roma Capitale e della Regione Lazio, per monitorare l'attuazione delle misure descritte nel presente Piano.

I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, ivi comprese l'eventuale segnalazione di illeciti e l'indicazione dei referenti, saranno concordati con i singoli enti vigilanti.

**A.3.9 Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione**

La Fondazione, anche attraverso il sistema disciplinare previsto nel MOG 231, si impegna ad adottare sanzioni adeguate nei confronti dei dipendenti e dei soggetti con funzioni apicali, per i casi di mancato rispetto delle misure indicate nel presente Piano.

**A.3.10 Previsione di meccanismi di *accountability*, che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione**

La Fondazione garantisce ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, impegnandosi a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente Piano e i relativi allegati, nonché tutti gli altri documenti richiamati nel medesimo.



#### **A.3.11 Adempimenti di trasparenza**

La Fondazione ha istituito sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale sono stati pubblicati i dati di cui al D.Lgs. 33/13, come interpretato dalla Circolare 1/14 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La Fondazione ha altresì adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, parte integrante del presente Piano, nell'ambito del quale è stato individuato il Responsabile per la Trasparenza.

La Fondazione si impegna in ogni caso a:

- ottemperare a tutti gli obblighi nascenti da eventuali disposizioni normative o prassi interpretative sopravvenute;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione e comunicazione all'A.N.A.C. dei dati relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006.

#### **A.3.12 Misure relative all'incompatibilità e all'inconferibilità di incarichi, nonché ai casi di delitti contro la P.A..**

Il D.Lgs. 39/13, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

La Fondazione ha già provveduto all'adeguamento alle suddette disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità, attraverso la predisposizione e la pubblicazione sul sito istituzionale di un'apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai soggetti titolari di incarichi dirigenziali o assimilati.

La Fondazione si impegna in ogni caso a garantire la sottoscrizione e la pubblicazione della suddetta dichiarazione con riferimento a tutti i soggetti che in futuro dovessero assumere incarichi dirigenziali o assimilati presso la medesima.

La Fondazione si impegna altresì a garantire l'effettuazione di opportuni controlli sui precedenti penali dei titolari di incarichi dirigenziali, nonché l'adozione delle opportune determinazioni in caso di esito positivo dei suddetti controlli.

## **B. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**

---

BOLZA

## B.1 Introduzione

### B.1.1 Contesto normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione"), adottata in attuazione della Convenzione ONU 31 ottobre 2003 e della Convenzione Penale sulla Corruzione del 27 gennaio 1999, oltre ad aver introdotto specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto altresì una specifica disciplina **in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione**.

Ai sensi dell'art. 1 comma 34 della suddetta legge, in particolare, le previsioni relative alla pubblicità ivi previste, trovano applicazione anche con riferimento alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il comparto disciplinare in materia di trasparenza è stato completato, peraltro, con il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale ha fornito una disciplina articolata in relazione agli specifici obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni e, originariamente solo limitatamente, agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Con particolare riferimento a questi ultimi, in attuazione del D.Lgs. 33/13, è stata adottata la **Circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 1 del 14 febbraio 2014**, la quale ha fornito una prima definizione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge anticorruzione e di cui al D.Lgs. 33/2013.

La circolare 1/2014, in particolare, ha previsto l'applicabilità degli obblighi di trasparenza nella medesima previsti ai soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, ricomprendendovi, in particolare **"qualunque soggetto che, in virtù di un rapporto di controllo [...] o di una partecipazione pubblica, si trovi a svolgere – e nei limiti di essa – una qualche attività di pubblico interesse"**.

Tale circolare ha chiarito inoltre espressamente che **"a prescindere dalla forma giuridica e dall'assetto organizzativo [...] è da ritenere che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza siano da ricomprendere anche le fondazioni [...]"**.

Gli adempimenti in materia di trasparenza a cui sono tenute anche le fondazioni ai sensi della Circolare 1/14, sono:

- a. Adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10 del D.Lgs. 33/2013);
- b. Nomina di un responsabile per la trasparenza, che di norma coincide con il responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 43 del D.Lgs. 33/2013);
- c. Attuazione del diritto di accesso civico (art. 5 del D.Lgs. 33/2013);
- d. Pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente (art. 13 del D.Lgs. 33/2013);
- e. Pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico (art. 14 del D.Lgs. 33/2013);

- f. Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dirigenziali e ai contratti di consulenza e collaborazione (art. 15 del D.Lgs. 33/2013);
- g. Pubblicazione dei dati relativi alle proprie partecipazioni societarie (art. 22 del D.Lgs. 33/2013);
- h. Obblighi di trasparenza per i procedimenti di autorizzazione o concessione (l. 190/2012);
- i. Obblighi di trasparenza relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del D.Lgs. 163/06) (l. 190/2012);
- j. Obblighi di trasparenza relativi a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (l. 190/2012);
- k. Obblighi di trasparenza in materia di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (l. 190/2012);
- l. Individuazione di giornate dedicate al progetto di trasparenza e al progetto anticorruzione.

Recentemente, peraltro, con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, sono state apportate modifiche rilevanti all'art. 11 del D.Lgs. 33/2013, relativo all'ambito di applicazione soggettivo del medesimo decreto.

Ai sensi del nuovo art. 11, in particolare: ***“la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: [...] limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.***

*Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.*

La disciplina prevista dal D.Lgs. 33/13 per le pubbliche amministrazioni prevede, oltre alla garanzia dell'accesso civico, **alla la redazione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, e alla nomina di un Responsabile per la Trasparenza**, anche i seguenti obblighi di pubblicazione:

- atti di carattere normativo e amministrativo generale;
- organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- componenti degli organi di indirizzo politico;
- titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
- dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- dati relativi al personale non a tempo indeterminato;

- dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
- bandi di concorso;
- dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale;
- dati sulla contrattazione collettiva;
- dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;
- provvedimenti amministrativi;
- dati aggregati relativi all'attività amministrativa;
- controlli sulle imprese;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- elenco dei soggetti beneficiari;
- rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali;
- bilancio, preventivo e consuntivo, Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;
- beni immobili e la gestione del patrimonio;
- dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione;
- servizi erogati;
- tempi di pagamento dell'amministrazione;
- procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati;
- informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici;
- contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche;
- attività di pianificazione e governo del territorio;
- informazioni ambientali;
- interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

Con particolare riferimento al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, l'A.N.A.C., con **Delibera n. 50 del 4 luglio 2013**, ha delineato le *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*.

#### **B.1.2 La Fondazione Mondo Digitale: natura giuridica, organizzazione e principali attività**

Nel 2001 è stato istituito il Consorzio Gioventù Digitale, *partnership* pubblico-privata tra il Comune di Roma e cinque aziende (Elea, Engineering, eWorks, Unisys e Wind Telecomunicazioni).

Tale Consorzio ha diffuso la nuova cultura informatica soprattutto nelle scuole, promuovendone e sostenendone il rinnovamento, sia nell'infrastruttura sia nell'approccio pedagogico, attraverso le opportunità offerte dalle più moderne tecnologie informatiche e della comunicazione.

In data 31 luglio 2006 il Consorzio Gioventù Digitale si è trasformato nella Fondazione Mondo Digitale (di seguito anche «**Fondazione**»), la quale ne ha proseguito le attività.

In particolare la Fondazione Mondo Digitale opera con aziende, scuole, organizzazioni *non profit*, autorità locali, regionali e nazionali, nonché attraverso *partnership* europee, avviando attività relative all'inclusione digitale, nell'ambito di specifici progetti anche finanziati mediante Fondi Europei.

Attualmente i soci pubblici della Fondazione sono:

- Comune di Roma
- Regione Lazio

I soci privati invece sono:

- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- Unidata
- Intel Corporation Italia S.p.A.
- Unysis S.p.A.
- Wind Telecomunicazioni S.p.A.
- Elea

Oltre ai soci, la Fondazione si compone altresì dei seguenti organi:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato di Vigilanza;
- l'Assemblea dei soci Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti.

In particolare il Presidente è designato dal Sindaco del Comune di Roma e la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è di nomina comunale.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Fondazione rientra tra i destinatari della normativa vigente in materia di trasparenza, nei limiti di quanto previsto per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate.

## **B.2 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

### **B.2.1 Obiettivi e collegamento con il Piano di Prevenzione della Corruzione**

La Fondazione ha adottato il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità al fine di garantire:

- (i) un adeguato livello di trasparenza;
- (ii) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il presente Programma definisce, in particolare, le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Le misure contenute nel presente Programma sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

A tal fine, il presente Programma costituisce una sezione del suddetto Piano.

### **B.2.2 Modalità di elaborazione e di adozione del Programma**

Il Programma è stato elaborato nel rispetto dei principi indicati nelle "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015" elaborate dall'A.N.A.C. con Delibera n. 50/2013.

Costituendo il presente Programma parte integrante del Piano di Prevenzione della Corruzione, nonché del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/01, il medesimo segue la stessa modalità di adozione di questi ultimi.

Il presente Programma sarà oggetto di aggiornamento annuale unitamente al Piano di Prevenzione della Corruzione.

### **B.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza**

#### **B.3.1 Dati pubblicati**

La Fondazione Mondo Digitale ha istituito una apposita sezione, sul proprio sito *web*, denominata "Amministrazione Trasparente", suddivisa a sua volta nelle seguenti sottosezioni:

- Organi di Indirizzo
- Collaboratori e Consulenti
- Personale/Dirigenti
- Personale/Titolari di incarichi amministrativi di vertice
- Organigramma
- Statuto
- Bilancio
- Bandi di concorso
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Servizi erogati

All'interno di tali sottosezioni sono stati pubblicati, ove disponibili ed esistenti, i dati richiesti dalla Circolare 1/2014.

#### **B.3.2 Iniziative**

##### **B.3.2.a Implementazione dei dati pubblicati**

La Fondazione si impegna a valutare l'opportunità di un ulteriore adeguamento rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, alla luce delle recenti modifiche apportate dal D.L. 90/14 all'art. 11.

La Fondazione si impegna inoltre a garantire il continuo aggiornamento dei dati pubblicati.

### **B.3.2.b Giornate della trasparenza**

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 33/13 la Fondazione si impegna a organizzare apposite “Giornate della Trasparenza”, nell’ambito delle quali verranno fornite ai dipendenti e ai collaboratori informazioni sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

## **B.4 Processo di attuazione del Programma**

### **B.4.1 Responsabile per la Trasparenza**

La Fondazione ha individuato la Dott.sa Mirta Michilli quale Responsabile per la Trasparenza, con il compito di svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte della Fondazione medesima degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo di vigilanza e all’Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Al Responsabile per la Trasparenza spettano altresì i seguenti compiti:

- redazione e aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
- verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalazione del mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- verifica della regolare attuazione dell’accesso civico.

A fronte dei suddetti compiti, potranno configurarsi in capo al Responsabile per l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, ove compatibili con la struttura e la natura giuridica della Fondazione, le responsabilità contemplate dal D.Lgs. 33/13.

### **B.4.2 Referente per la Trasparenza e soggetti preposti alla pubblicazione materiale dei dati**

Al fine del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, il Responsabile per la Trasparenza della Fondazione sarà coadiuvato da un Referente per la Trasparenza.

Il Referente per la Trasparenza, in particolare, si occuperà del reperimento dei dati oggetto di pubblicazione.

La pubblicazione materiale dei dati avverrà ad opera dei soggetti preposti al supporto sistemistico.

### **B.4.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il Responsabile per la Trasparenza provvederà al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/14 e dalla Circolare 1/14.



Nella attività di monitoraggio e vigilanza il Responsabile per la Trasparenza si avvarrà del supporto fornito dal Referente per la Trasparenza e dall'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

I dati sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione per un periodo di cinque anni e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, del D.Lgs. 33/13.

Scaduti i termini di pubblicazione tali dati saranno comunque oggetto di archiviazione da parte della Fondazione.

#### **B.4.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**

La Fondazione si impegna a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico.

## **8 Reati societari e corruzione tra privati**

---

BOLZA

## 8.1 Le fattispecie di reato

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati.

I reati societari indicati nell'art. 25-ter del Decreto, sono previsti dal Libro V del Codice Civile al Titolo XI, rubricato "Disposizioni penali in materia di società e consorzi"; pertanto, le norme ivi previste non sono tecnicamente applicabili alle fondazioni non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni in questione. Tuttavia, Fondazione Mondo Digitale ha ritenuto ugualmente di predisporre una Parte Speciale avente ad oggetto i reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati da ultimo introdotto, al preciso fine di dettare a tutti i Destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite nel trattamento di dati attinenti agli aspetti economici della Fondazione, nonché nella gestione delle operazioni/attività afferenti la rendicontazione e, in genere, nel trattamento della documentazione della Fondazione stessa<sup>16</sup>.

I reati indicati nell'art. 25-ter del Decreto si possono raggruppare in cinque tipologie.

### Falsità in comunicazioni e relazioni

#### False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

*Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

---

<sup>16</sup> Cfr., in tal senso, Cass. Pen., V Sez., 06.06.2007 n. 27981, nella quale l'applicabilità del reato di False comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c. alle fondazioni è esclusa in quanto le stesse non rientrano nella categoria delle società o dei consorzi.

Se nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art 2621 c.c. (False comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, si distingue da quello di cui all'art 2622 stesso codice (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Ne consegue che, mentre l'art. 2621 c.c. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

### **Le relazioni.**

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, terzo comma, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis, quinto comma, c.c.); la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, sesto comma, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, secondo comma, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501-quater c.c. e 2504-novies c.c.).

L'elencazione che precede non è fine a se stessa, bensì volta a sottolineare come la lettura del termine "relazioni" debba essere restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole "relazioni tipiche" (i.e. i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

### **I bilanci.**

Quanto alla categoria dei "bilanci", essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 e seg. c.c.) "inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria

ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa".

Tra questi devono in linea generale considerarsi anche il bilancio consolidato (ossia del documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall'art. 2621, n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria tra i quali possono generalmente annoverarsi quei prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative. Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (ex art. 2433-bis, quinto comma, c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501-ter, primo comma, c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501, terzo comma) o di scissione (art. 2504-novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art. 14 L. fall.).

#### **Le altre comunicazioni sociali.**

Si tenga presente che, in linea di principio al fine di individuare quali debbano essere considerate comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti, il primo, relativo al soggetto dell'atto: "l'ufficialità"; il secondo, determinato dalla sua relazione con l'oggetto: "l'inerenza all'oggetto sociale"; il terzo, concernente i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".

Quanto al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda.

Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di agiotaggio societario.

Il secondo requisito, ossia l'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società e così ad esempio non potrà ritenersi "sociale" la dichiarazione dei competenti organi dell'ente sociale destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero, o quella con la quale si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

Con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari, detto in altro modo, il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe "la rilevanza esterna" che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come "categorie aperte".

Relativamente alla forma, anche se in termini teorici potrebbe risultare contestabile, si deve tenere presente che anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente.

Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti.

Così, non saranno propriamente "sociali" né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

### **Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali.**

In termini generali, deve considerarsi che anche eventuali alterazioni dei libri sociali, che si caratterizzano per essere "istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi" possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.

### **Tutela penale del capitale sociale**

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella **restituzione dei conferimenti ai soci** o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, **fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.**

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci<sup>17</sup>, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

#### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel **ripartire gli utili** o acconti sugli utili **non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con **l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

---

<sup>17</sup> Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p..

Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale** o fusioni con altra società o scissioni, **che cagionino danno ai creditori**. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante **attribuzione di azioni** o quote in misura complessivamente **superiore all'ammontare del capitale sociale**;
- b. **sottoscrizione reciproca di azioni** o quote;
- c. **sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura**, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, terzo comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali** o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

## Tutela penale del regolare funzionamento della società

### Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'**impedire od ostacolare**, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo **svolgimento delle attività di controllo** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

### Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<sup>18</sup>

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso non solo dagli organi gestionali e di controllo, ma anche da chiunque svolga per conto della Fondazione un'attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di direzione o vigilanza dei suoi vertici.

La condotta oggetto di incriminazione risulta integrata dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, la cui rilevanza penale dipende dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla Fondazione corrotta.

La produzione di danno per la Fondazione resta comunque imprescindibile anche qualora il reato diventi perseguibile d'ufficio.

---

<sup>18</sup> Tale reato, che ha novellato la precedente fattispecie incriminatrice rubricata "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*", è stato introdotto dall'art. 1, comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190, con il conseguente inserimento – operato dal comma 77 – della lettera s bis) nell'art. 25 ter, comma 1, del D.Lgs. 231/2001.



Infine, occorre sottolineare che ai fini 231 rileva esclusivamente il terzo comma dell'articolo in esame, cioè la condotta del soggetto appartenente alla Fondazione corruttrice, in quanto sia il primo che il secondo comma sarebbero incompatibili con il criterio di imputazione oggettiva stabilito dal D.Lgs. 231/2001.

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si **determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea** (reato di evento), **allo scopo di conseguire**, per sé o per gli altri, **un ingiusto profitto** (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei alla Fondazione.

#### **Tutela penale contro le frodi**

##### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri **artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari**, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

#### **Tutela penale delle funzioni di vigilanza**

##### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle **comunicazioni** alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di **fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (primo comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (secondo comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);

- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

## 8.2 Aree di attività a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio. A seguito dell'attività di autovalutazione condotta internamente a Fondazione Mondo Digitale sono state individuate le seguenti attività a rischio:

**i. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio. Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta della attività ordinaria di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili volta alla predisposizione di bilanci preventivi e bilanci consuntivi, ecc. Nell'ambito di tale processo agiscono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, il Direttore Generale, la Segreteria di Fondazione, il Responsabile della Rendicontazione e le funzioni da questi delegate. Il rischio riguarda la commissione dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno di soci e creditori. Tali reati potrebbero essere realizzati, a titolo esemplificativo, mediante l'esposizione di dati contabili non rispondenti al vero anche attraverso l'inserimento di nuove voci di conto, la variazione dei conti esistenti, l'inserimento di poste a valore difforni da quelli reali, l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte.

Presidi esistenti: Codice Etico

**ii. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo in occasione di verifiche periodiche od in occasione di assemblee.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla potenziale commissione del reato di impedito controllo. In tale processo agiscono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nonché il Direttore Generale. Tale attività risulta connessa alla gestione dei rapporti con il Comitato di Vigilanza, e con i soci Fondatori in occasione di eventuali richieste di esibizione di documenti sociali al fine di poter esercitare il controllo previsto per legge.

Presidi esistenti: Codice Etico

**iii. Attività propria dei Consiglieri di Amministrazione (operazioni straordinarie, acquisto di azioni o quote, ecc.).**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività propria dei consiglieri di amministrazione in relazione ai reati di illecite operazioni sulle

azioni o quote sociali e operazioni in pregiudizio ai creditori. In tale processo agiscono a vario titolo i Consiglieri di Amministrazione nonché, pur trattandosi di reati propri degli amministratori, il Direttore Generale. I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere commessi dagli amministratori mediante l'approvazione di operazioni, quali fusioni con altro ente ovvero scissioni, idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi.

Presidi esistenti: Codice Etico

**iv. Produzione della reportistica da presentare in assemblea.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla potenziale commissione del reato di illecita influenza sull'assemblea. In tale processo agiscono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri e il Direttore Generale. Il reato in esame potrebbe essere commesso, a titolo esemplificativo, laddove con atti simulati o fraudolenti, sia determinata la maggioranza in assemblea allo scopo di cagionare un ingiusto profitto. Tale reato può venire in rilievo nell'attività di produzione della reportistica da presentare in assemblea, nello svolgimento di un'assemblea sociale, nella redazione di report artefatti sui risultati della gestione, mediante l'esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite.

Presidi esistenti: Codice Etico

**v. Comunicazione esterna di informazioni e dati.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla potenziale commissione del reato di false comunicazioni sociali nonché del reato di agiotaggio. In tale processo agiscono principalmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Responsabile Scientifico. In particolare, tali reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge o esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, in occasione della gestione dei rapporti con le Istituzioni in genere, ovvero nell'ambito del processo di comunicazione al pubblico di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione ovvero diffondendo notizie false o comunque ponendo in essere artifici o raggiri concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato di strumenti finanziari non quotati.

Presidi esistenti: Codice Etico

**vi. Gestione della sicurezza dei sistemi informatici.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di Gestione dei Sistemi Informatici che è, a vario titolo riconducibile, oltre che al Responsabile dell'Area Tecnica, anche al Direttore Generale in relazione ai reati di false comunicazioni sociali. Tali reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante l'alterazione dei dati contabili presenti nel sistema informativo o inserimento di dati invalidi.

Presidi esistenti: Codice Etico

**vii. Gestione dei rapporti con clienti privati.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività di vendita di beni, di gestione dei rapporti e delle fasi di negoziazione e contrattazione con la clientela. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Direttore Generale, Coordinatori Progettazione e Sviluppo, Coordinatore Formazione Territoriale e Responsabile Qualità. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di corruzione tra privati, al fine di ottenere un indebito vantaggio.

Presidi esistenti: Codice Etico

Manuale del Sistema di Gestione della Qualità: par. 7.1 "Pianificazione dei processi di realizzazione dei servizi"; par. 7.3 "Progettazione e ricerca"; par. 7.5 "Attività di erogazione del servizio"

Manuale del Sistema di Gestione della Qualità – PG.02 "Progettazione e ricerca"; PG.05 "Erogazione attività didattica"

**viii. Partecipazione a gare indette da soggetti privati.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di partecipazione a gare indette da soggetti privati e dell'attività di gestione di tutte le fasi che le compongono. Nell'ambito di tale processo agiscono il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Coordinatore Progettazione e Sviluppo, il Coordinatore Formazione Territoriale nonché lo Staff agli stessi assegnato e il Responsabile Qualità. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di corruzione tra privati il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso al fine di far ottenere alla Società l'indebita assegnazione di una commessa.

Presidi esistenti: Codice Etico

Manuale del Sistema di Gestione della Qualità – PG.01 "Gestione offerte"

**ix. Gestione dei rapporti con consulenti e docenti.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il processo di acquisizione di consulenze e prestazioni professionali è, in tale sede, preso in considerazione quale attività a rischio di commissione del reato di corruzione tra privati. Tale processo è articolato nelle fasi di (i) formulazione della proposta di incarico, (ii) accettazione e conferimento dell'incarico e (iii) conclusione dell'incarico. In tale processo agiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Coordinatori di settore/area, l'Ufficio Stampa e le funzioni da questi eventualmente delegate.

Presidi esistenti: Codice Etico

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità: par. 7.4  
“Approvvigionamento”

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità – PG.03  
“Approvvigionamento e Gestione fornitori”

RDA

**x. Gestione dei rapporti con fornitori.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con fornitori nell'ambito del processo di acquisizione di beni e servizi e relative fasi di negoziazione e contrattazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Coordinatori di settore/area, l'Ufficio Stampa e le funzioni da questi delegate. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di corruzione tra privati, il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso affinché il fornitore riconosca condizioni di particolare favore alla Fondazione.

Presidi esistenti: Codice Etico

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità: par. 7.4  
“Approvvigionamento”

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità – PG.03  
“Approvvigionamento e Gestione fornitori”

RDA

**xi. Gestione dei rapporti con enti di certificazione.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti e delle fasi di negoziazione e contrattazione con enti abilitati a certificare la conformità dei sistemi di gestione adottati in relazione a specifiche norme di riferimento. L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione del reato di corruzione tra privati il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso in sede di rilascio della certificazione ovvero in sede di verifica affinché l'incaricato dell'ente di certificazione attesti falsamente il rispetto delle norme di riferimento. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Direttore Generale, il Responsabile Qualità e il consulente esterno all'uopo incaricato.

Presidi esistenti: Codice Etico

**xii. Attività di sponsorizzazione di eventi (i.e. RomeCup, ecc.).**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo relativo alla gestione degli accordi, intercorrenti con soggetti privati, aventi ad oggetto la ricerca di risorse finanziarie esterne ai fini della sponsorizzazione di eventi, fiere e convegni, è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente di supporto alla commissione dei reati, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Direttore Generale, il Coordinatore Progettazione e Sviluppo, il Coordinatore Formazione Territoriale e l'Ufficio Stampa. Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che potrebbero realizzarsi attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui gli stessi erano stati erogati.

Presidi esistenti: Codice Etico

Proposte di collaborazione stipulate con gli Sponsor/Partner

**xiii. Rapporti con Partner commerciali.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di gestione degli accordi commerciali sottoscritti con i business Partner con cui la Società intrattiene rapporti a vario titolo, e in particolare nei processi di realizzazione di progetti a seguito di aggiudicazione di bandi. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Direttore Generale, i Coordinatori di settore/area e l'Ufficio Stampa. Il rischio potenziale riguarda la commissione del reato di corruzione tra privati, il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio del Partner commerciale per ottenere un indebito vantaggio, in particolare nei casi in cui tale Partner sia coordinatore del progetto nel quale la Fondazione partecipa.

Presidi esistenti: Codice Etico

Proposte di collaborazione stipulate con gli Sponsor/Partner

**xiv. Gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari e bancari.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla gestione dei rapporti con istituzioni finanziarie, istituti bancari, ecc. L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione del reato di corruzione tra privati, il quale, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere commesso al fine di ottenere finanziamenti o fidejussioni a condizioni particolarmente vantaggiose, ovvero al fine di tamponare l'effetto sfavorevole determinato dalla diffusione di notizie negative sul conto della Fondazione. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.

Presidi esistenti: Codice Etico

## xv. Erogazione di contributi e premi.

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività di erogazione di contributi e/o premi a favore di soggetti privati nell'ambito dei progetti sviluppati dalla Fondazione e dei concorsi dalla stessa organizzati, quali ad esempio, il concorso globale "Global Junior Challenge". L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a supporto della commissione del reato di corruzione tra privati. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale, nonché le funzioni da questi delegate.

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità delle procedure indicate a presidio delle varie attività sopra riportate.

La segnalazione di particolare rischio di altra area potrà essere eventualmente integrata dal Direttore Generale di Fondazione Mondo Digitale, previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

### 8.3 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, membri del Comitato di Vigilanza, dipendenti, ecc.) "Soggetti Apicali" della Fondazione, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei Soggetti Apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli amministratori, il dirigente preposto, i direttori generali, i membri del Comitato di Vigilanza e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati, e
- adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

#### 8.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso obbligo** a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
2. osservare rigorosamente tutte le norme previste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;
5. così come richiesto per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione o con gli incaricati di pubblico servizio, mantenere un comportamento improntato alla correttezza e alla trasparenza con tutti i soggetti privati con i quali la Fondazione ha rapporti di qualsiasi natura.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- con riferimento al precedente punto 1:
  - i. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione, la comunicazione (ivi incluse le comunicazioni indirizzate alle banche) e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione o su accordi e pattuizioni comportanti obblighi economici, patrimoniali e finanziari della Fondazione stessa verso terze parti;
  - ii. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
  - iii. alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione delle comunicazioni sociali, dei rendiconti, dei prospetti, ecc.;
  - iv. illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull'evoluzione dell'attività;



- v. inficiare la comprensibilità delle comunicazioni sociali accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parte descrittive ivi contenuti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;
- con riferimento al precedente punto 2:
  - vi. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - vii. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - viii. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
  - ix. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Fondazione, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 3:
  - x. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente – mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti – o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Comitato di Vigilanza o della società di Revisione legale, così come allo svolgimento dell'attività di ispezione dei soci Fondatori;
  - xi. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto 4:
  - xii. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari;
  - xiii. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio.

## **8.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti**

Le regole generali di organizzazione adottate dalla Fondazione sono di seguito riportate:

### ***(I) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni e altri documenti di impresa***

Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della Fondazione devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Direttore Generale, ed elaborati dal consulente esterno ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal Responsabile dell'Area Tecnica sotto la supervisione del Direttore Generale, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi.

Il Direttore Generale cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

## ***(II) Rapporti con le Istituzioni in genere***

Il Direttore Generale assicura il tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Istituzioni in genere.

I documenti e le informazioni trasmessi alle Istituzioni devono essere completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Ai rapporti con le Istituzioni, nel corso delle eventuali attività ispettive, si applicano le regole generali previste nella Parte Speciale di cui al capitolo 7 del presente Modello (Rapporti con organi ispettivi).

## ***(III) Rapporti con il Comitato di Vigilanza e con la Società di Revisione Legale***

Il Direttore Generale è responsabile della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Comitato di Vigilanza e alla Società di Revisione e deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Comitato di Vigilanza e della Società di Revisione Legale, devono essere documentate e conservate a cura del Responsabile di Funzione.

Il Direttore Generale assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei Soci Fondatori o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Comitato di Vigilanza e/o la Società di Revisione Legale debbano esprimere parere, siano messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

Il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione deve avvenire sulla base di regole formalizzate in conformità a quanto previsto nel Codice Etico della Fondazione e nel rispetto delle regole generali adottate dalla stessa nei rapporti con consulenti e collaboratori.

#### ***(IV) Rapporti con consulenti e collaboratori, ivi inclusi i rapporti con i docenti***

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al capitolo 7 punto (II) (Rapporti con consulenti e collaboratori) del presente Modello nonché la Procedura PG.03 "Approvvigionamento e Gestione fornitori" e il Manuale della Qualità (par. 7.4).

#### ***(V) Rapporti con fornitori***

Fermo restando quanto con maggior dettaglio previsto dalla Procedura PG.03 "Approvvigionamento e Gestione fornitori" e dal Manuale della Qualità (par. 7.4), nei rapporti con i fornitori di beni e servizi non vi deve essere identità tra chi richiede la fornitura, chi effettua l'acquisto, chi certifica la consegna e chi effettua il pagamento.

Devono essere rispettati i criteri tecnico-economici per la selezione dei potenziali fornitori e deve essere espletata un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte.

In particolare, la selezione dei fornitori deve avvenire nel rispetto dei seguenti precetti operativi:

- è obbligatorio effettuare gli acquisti da soggetti iscritti nell'anagrafica fornitori;
- è obbligatorio, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafica fornitori, procedere ad una adeguata attività di selezione fra più soggetti aventi i requisiti richiesti sulla base di criteri oggettivi e documentabili;
- è obbligatorio lasciare evidenza delle motivazioni della scelta operata;
- è necessario formalizzare il rapporto contrattuale prevedendo esplicitamente l'obbligo del Fornitore di prendere conoscenza ed osservare il Codice Etico della Fondazione.

#### ***(VI) Comunicazione all'esterno di dati e notizie relativi alla Fondazione***

La comunicazioni di dati e notizie all'esterno deve avvenire sulla base di principi di veridicità correttezza e completezza. Le comunicazioni di dati e notizie all'esterno può essere effettuato esclusivamente dalle funzioni a ciò delegate, o con l'autorizzazione di queste, nel rispetto delle procedure definite.

#### ***(VII) Rapporti con soggetti privati rilevanti***

I rapporti con i soggetti privati rilevanti devono sempre essere improntati alla legalità, alla correttezza e alla trasparenza e governati da indipendenza di giudizio.

### **8.6 Procedure e Protocolli di prevenzione**

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

**9 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

---

BOLZA

## 9.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del Decreto e di seguito riportati.

A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel Decreto che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa), i delitti di cui alla presente Parte Speciale sono puniti a titolo di colpa.

### Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

È punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

È punita la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .

Per "*lesione*" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso, come l'udito, o di un organo, come ad esempio l'apparato dentale.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili);
2. la perdita totale di un senso;
3. la perdita totale di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima ovvero dalla morte, può essere perpetrato tramite un *comportamento attivo* (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un *atteggiamento omissivo* (un soggetto investito di posizione c.d. "di garanzia" non interviene a impedire l'evento dannoso). La condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in tal modo, non impedisce il verificarsi dell'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati *mediante colpa*: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o *specifico* (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: all'interno di tali figure il soggetto agisce rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non limitandosi ad un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Con riferimento a quanto evidenziato in merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una *posizione di garanzia*, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "*dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro*" e la sua posizione di garanzia è comunque, in parte, trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati (si ricorda a tal fine che non sono delegabili la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP). Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente *aggravata*, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

## 9.2 Aree di attività a rischio

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, a tale fine Fondazione Mondo Digitale ha tratto spunto dalla Valutazione di rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Attraverso la Valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni, ove ragionevolmente è possibile, si manifestino degli eventi lesivi.

Sono state considerate maggiormente sensibili le seguenti aree:

- Designazione del RSPP;
- Assegnazione di mansioni;
- Nomina del medico competente;
- Valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento;
- Individuazione dei fattori di rischio;
- Individuazione ed elaborazione delle misure preventive e protettive e di DPI;
- Elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche delle stesse;
- Vigilanza sul rispetto delle procedure adottate e delle istruzioni date ai lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- Informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate;
- Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie;
- Programmazione delle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Conservazione ed aggiornamento del registro infortuni;
- Invio delle informazioni al RSPP, al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza;
- Implementazione e comunicazione delle procedure che riguardano primo soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori;
- Ispezioni al fine della prevenzione incendi;
- Informazione e Formazione dei lavoratori;
- Controllo dell'utilizzo dei DPI.

Le attività sopra riportate fanno capo, ciascuno per quanto di competenza a Datore di Lavoro e RSPP.

Occorre specificare che Fondazione Mondo Digitale ha sede all'interno di un edificio scolastico di proprietà del Comune di Roma, ottenuto in concessione amministrativa per un periodo di nove anni, a partire dal 5 maggio 2008.

### **9.3 Regole di organizzazione, gestione e controllo**

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Oltre a tutto quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e, quindi, dalle procedure in materia di sicurezza implementate dalla Fondazione, la stessa adotta gli ulteriori seguenti controlli:

- Codice Etico

### **9.4 Ulteriori controlli**

Ai sensi del Modello vengono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Fondazione, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Fondazione in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico competente comunicano senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;



- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione fornisce copia di ogni Documento di Valutazione dei Rischi e ogni suo aggiornamento all'Organismo di Vigilanza della Fondazione;
- il personale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Datore di Lavoro possono segnalare all'Organismo di Vigilanza informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico competente devono comunicare al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza si assicurano che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- il Datore di Lavoro, prima di procedere alla delega delle proprie funzioni in merito alla sicurezza, o alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un Medico competente, invia il curriculum di ogni candidato all'Organismo di Vigilanza, il quale potrà esprimere un parere in merito all'effettiva competenza e adeguatezza dei profili prescelti a ricoprire l'incarico;
- l'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni può domandare l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Fondazione, nonché di competenti consulenti esterni.

#### **9.5 Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate**

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate vengono condotte specifiche attività di audit, a cura dell'Organismo di Vigilanza, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni.

#### **9.6 Procedure e Protocolli di prevenzione**

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

## **10 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

---

BOZZA

## 10.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall'art. 25-octies del Decreto e di seguito riportati.

### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

## 10.2 Aree di attività a rischio

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente dalla Fondazione:

### **i. Erogazione di contributi e premi, esecuzione di pagamenti e/o incassi tramite contanti.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: le attività di erogazione contributi e premi, esecuzione di pagamenti o di incassi tramite contanti sono, in tale sede, prese in considerazione quali attività potenzialmente a rischio commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita. Nell'ambito di tali attività agiscono principalmente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, la Segreteria di Fondazione e le funzioni da questi delegate. I reati citati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante (i) pagamenti a favore di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale; (ii) incassi da soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale o provenienti da piazze diverse da quelle indicate nell'ordine/contratto o incasso di titoli di credito con la clausola di trasferibilità e di provenienza illecita (assegni bancari e postali, assegni circolari).

Presidi esistenti: Codice Etico

**ii. Gestione del Processo Acquisti (conferimento incarichi a professionisti e approvvigionamento di beni e servizi).**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo acquisti è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente a rischio commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita. L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari in relazione al ciclo passivo. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Coordinatori di settore/area, l'Ufficio Stampa e le funzioni da questi eventualmente delegate. Le attività rilevanti sono la qualifica dei fornitori, l'individuazione del fornitore, l'inoltro dell'ordine, il monitoraggio del processo, la verifica dei prodotti e/o dell'effettiva prestazione del servizio e la disposizione di pagamento. I reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante acquisti a prezzi e condizioni vantaggiose da nuovi fornitori non conosciuti sul mercato o con sede in Paesi a Rischio o Paradisi Fiscali o mediante acquisti di prodotti con segni distintivi contraffatti o di provenienza ignota o con uso di documenti che appaiono contraffatti.

Presidi esistenti: Codice Etico

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità: par. 7.4  
“Approvvigionamento”

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità – PG.03  
“Approvvigionamento e Gestione fornitori”

RDA

**iii. Gestione del Processo Vendite ed Incassi.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: il Processo vendite ed incassi è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente a rischio commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita. L'analisi di tale processo attiene principalmente al controllo dei flussi finanziari in relazione al ciclo attivo. Nell'ambito di tale processo agiscono principalmente, ciascuno per quanto di propria competenza, il Direttore Generale, il Coordinatore Progettazione e Sviluppo, il Coordinatore Formazione Territoriale nonché le funzioni da questi delegate. I reati potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, mediante (i) vendite a clienti nuovi di cui è difficoltoso l'accertamento dell'oggetto sociale, la conoscenza del profilo economico e la verifica nel tempo della titolarità del rapporto commerciale (per esempio nel caso di continui mutamenti della compagine sociale); (ii) incassi da soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale o provenienti da piazze diverse da quelle indicate nel contratto; incasso di titoli di credito con la clausola di trasferibilità e di provenienza illecita (assegni bancari e postali, assegni circolari).

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità delle procedure indicate a presidio delle varie attività sopra riportate.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Direttore Generale, anche su segnalazione della Segreteria di Fondazione, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### 10.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti **"Esponenti Aziendali"** di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati **"Destinatari"**).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

### 10.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, di:

1. verificare che gli incassi tramite somme di denaro in contanti o assegni bancari siano supportati da un ordine e/o contratto autorizzato dall'ente preposto;
2. non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
3. non effettuare pagamenti in contanti superiori a Euro 1.000 (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente considerati superiori a Euro 1.000).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori Esterni e Partner di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

## **10.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti**

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Fondazione definisce dei principi di attuazione dei comportamenti prescritti all'interno delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 10.2 della presente sezione.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti adottati dalla Fondazione sono qui di seguito riportati:

### ***(I) Rapporti con fornitori***

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al paragrafo 8.5 punto (V) (Rapporti con fornitori) del presente Modello.

### ***(II) Rapporti con consulenti e collaboratori***

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al paragrafo 7.5 punto (II) (Rapporti con consulenti e collaboratori) del presente Modello.

## **10.6 Procedure e Protocolli di prevenzione**

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

## 11 Reati informatici e trattamento illecito di dati

---

BOLZA

### **11.1 Le fattispecie di reato**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-bis del Decreto e qui di seguito riportati.

#### **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste al presente Capo (i.e. Capo III Titolo VII Libro II del c.p. "falsità in atti") riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Attraverso il richiamo effettuato al Capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali Reati presupposto ai fini del Decreto anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss. del c.p.

La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. potrebbe pertanto configurarsi attraverso l'alterazione, la contraffazione, la falsa attestazione, la soppressione o la distruzione e l'occultamento di documenti informatici aventi efficacia probatoria (intendendosi per "documento informatico" la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti)<sup>19</sup>.

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è da uno a cinque anni se:

- a. il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b. se il colpevole per commettere il falso usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;
- c. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

---

<sup>19</sup> I reati di falso in atti richiamati dall'art. 491-bis c.p. si distinguono in due grandi categorie: i reati di falso in atti pubblici e i reati di falso in scritture private. Con i primi il legislatore sanziona sia la falsità ideologica (intesa come non veridicità delle dichiarazioni contenute nell'atto) sia la falsità materiale (intesa come contraffazione e/o alterazione dell'atto) commessa o dal pubblico ufficiale o dal privato; nei reati di falso in scritture private, invece, rileva penalmente soltanto il falso materiale.



**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Tale ipotesi di Reato si realizza ogni qual volta il soggetto agente, abusivamente ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno, si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno si procuri, riproduca, diffonda, comunichi, consegna o comunque metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati e/o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o al fine di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento dello stesso.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Tale ipotesi di Reato si configura quando taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Tale delitto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La stessa pena si applica, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

I delitti di cui sopra sono punibili a querela della persona offesa. La pena è tuttavia aumentata (da uno a cinque anni) e si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- (ii) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- (iii) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tale reato potrebbe configurarsi, ad esempio, attraverso l'intercettazione abusiva di una comunicazione informatica (mail di dipendenti) ovvero per presa di cognizione del contenuto del messaggio in corso di trasmissione tra due o più soggetti determinati a loro insaputa.

### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Tali ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero idonee ad impedire o interrompere comunicazioni intercorrenti tra più sistemi.

Tale Reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni (a meno che non ricorrano le circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-quater: in tal caso la pena della reclusione è da uno a cinque anni).

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Tale ipotesi di Reato si configura, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Tale delitto è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La punibilità dello stesso è invece prevista d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o se il reato è commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma 2, n 1 c.p.).

Tale fattispecie di Reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, attraverso il deterioramento, la cancellazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Tale ipotesi di Reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si verifichi la distruzione, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Anche in questo caso la fattispecie di Reato potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui.

#### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'art. 635-quater sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

In tal caso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se però dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale fattispecie può realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

#### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Tale fattispecie di Reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

### **11.2 Aree di attività a rischio**

L'attività che la Fondazione ha individuato al proprio interno come sensibile, nell'ambito dei Reati di cui al Decreto e dell'applicazione delle relative sanzioni, con particolare riferimento ai Reati informatici e di trattamento illecito dei dati è:

#### **i. Gestione dei Sistemi Informatici.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: la gestione dei sistemi informatici è a vario titolo riconducibile all'attività del Responsabile dell'Area Tecnica. I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere integrati: attraverso l'introduzione, senza averne autorizzazione in sistemi protetti da misure di sicurezza, anche della P.A. senza

esserne autorizzati; attraverso il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto; attraverso la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un competitor, attraverso l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica, attraverso la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dalla P.A.. Il reato di falsità in documenti informatici invece potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in volta interessati attraverso, a titolo esemplificativo, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità (sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000).

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Generale, anche su segnalazione del Responsabile dell'Area Tecnica, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **11.3 Destinatari della Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti **“Esponenti Aziendali”** di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati **“Destinatari”**).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

### **11.4 Principi generali di comportamento**

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello come sopra definiti sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Fondazione ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dalle procedure adottate dalla Fondazione e alle regole dettate dalla normativa in materia di Reati informatici e di trattamento illecito dei dati.

In particolare, è previsto espressamente dalla Fondazione l'obbligo di rispettare le licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale e le attività on-line.

È inoltre previsto l'**espresso divieto** di:

1. installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
2. installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
3. reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione di passwords, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai punti 1) e 2) che precedono;
4. utilizzo, reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
5. utilizzo, reperimento, diffusione, installazione, downloading, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
6. distruzione, deterioramento, cancellazione, inservibilità totale o parziale, alterazione o soppressione di dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
7. utilizzo, installazione, downloading e/o comunicazione di tecniche, programmi o tools informatici che consentano di modificare il campo del sender o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Fondazione ai Destinatari delle disposizioni del Modello;
8. utilizzo di files sharing softwares e/o chat nonché di accesso a siti a scopo ludico o ricreativo.

#### **11.5 Procedure e Protocolli di prevenzione**

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

## 12 Reati contro l'industria ed il commercio

---

BOLZA

## **12.1 Le fattispecie di reato**

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati completati nell'art. 25-bis.1 del Decreto.

### **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032.

### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. In tale caso il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. In tali casi il reato è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Il reato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.

### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale reato è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo paragrafo.

### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## **12.2 Aree di attività a rischio**

La seguente area di attività è stata ritenuta più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente dalla Fondazione:

### **ii. Sviluppo e distribuzione di contenuti educativi elaborati dalla Fondazione, nonché attività di offerta al pubblico di gadget durante fiere e/o convegni.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività aventi ad oggetto lo sviluppo e la distribuzione di contenuti educativi, nonché dell'attività di offerta al pubblico di gadget durante lo svolgimento di eventi, fiere e/o convegni. Tali attività sono, in tale sede, prese in considerazione quali attività potenzialmente a rischio commissione del reato di frode nell'esercizio del commercio, il quale potrebbe essere commesso, a titolo meramente esemplificativo, consegnando al pubblico una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità. Nell'ambito di tale attività agiscono principalmente Direttore Generale, Coordinatore Progettazione e Sviluppo, Coordinatore Formazione Territoriale e Responsabile Qualità.

Presidi esistenti: Codice Etico



Manuale del Sistema di Gestione della Qualità: par. 7.1 “Pianificazione dei processi di realizzazione dei servizi”; par. 7.3 “Progettazione e ricerca”; par. 7.5 “Attività di erogazione del servizio”

Manuale del Sistema di Gestione della Qualità – PG.02 “Progettazione e ricerca”; PG.05 “Erogazione attività didattica”

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Generale, anche su segnalazione dei Coordinatori di settore/area e/o del Responsabile Qualità di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **12.3 Destinatari della Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti **“Esponenti Aziendali”** di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati **“Destinatari”**).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

### **12.4 Principi generali di comportamento**

Per Fondazione Mondo Digitale è di primaria importanza che il mercato sia basato su una concorrenza corretta e leale. Tutte le funzioni sono tenute ad osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato.

Eventuali forme di collaborazione con concorrenti della Fondazione relativamente a prezzi, marketing, elenchi e sviluppo di prodotti e servizi, aree e obiettivi di vendita, studi di mercato e informazioni di proprietà esclusiva della Fondazione o, comunque, di carattere confidenziale, possono costituire atto illecito e fonte di responsabilità per la Fondazione ai sensi della disciplina vigente. È pertanto proibito ai Dipendenti instaurare con i concorrenti, effettivi o potenziali, rapporti non preventivamente approvati dal proprio superiore e previo parere positivo dell'Organismo di Vigilanza.

Fondazione Mondo Digitale condanna il compimento di qualunque comportamento illecito, o comunque sleale, posto in essere allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti dell'attività economica di terzi.

La Società, inoltre, non assume dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale o i clienti di società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

È previsto l'**espresso obbligo**, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- rispettare la normativa, italiana, comunitaria e estera, in materia di proprietà industriale, ivi inclusa la normativa relativa al “*Made In*” nonché le procedure interne;
- verificare, per quanto possibile e se necessario tramite il supporto tecnico di un esperto, l'esistenza di diritti industriali su nuovi prodotti e/o su nuovi disegni e modelli.

È, pertanto, previsto l'**espresso divieto**, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- adoperare violenza sulle cose ovvero utilizzare mezzi fraudolenti per ostacolare l'attività industriale o commerciale altrui;
- porre in essere, nell'esercizio di un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva, atti di concorrenza facendo ricorso alla violenza o alla minaccia;
- perpetrare condotte idonee a cagionare nocumento alle industrie nazionali ponendo in vendita o comunque mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- consegnare all'acquirente, nell'ambito e/o nell'esercizio di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*) ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita;
- vendere o porre comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi - nazionali o esteri - atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità delle opere stesse o del prodotto;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo conoscere dell'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione.

## 12.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Fondazione ha definito, in via generale, principi di attuazione dei comportamenti prescritti.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti adottati dalla Fondazione sono qui di seguito riportati:

- il processo di selezione e assunzione del personale si svolge nell'assoluto rispetto di quanto previsto dai Protocolli aziendali, i quali garantiscono l'intervento di più persone nell'ambito del processo ed idonei sistemi di *reporting*;
- il processo di brevettazione seguito all'interno della Fondazione impone una rigida verifica di anteriorità prima di procedere alla registrazione presso l'Ufficio brevetti e marchi, al fine di evitare di incorrere in marchi/brevetti già oggetto di deposito;
- in caso di acquisizioni o licenze d'uso di marchi/brevetti è obbligatoria una verifica di legittimità sulla regolare titolarità del marchio/brevetto da parte del soggetto cedente

- (i.e. richiesta attestazione del deposito presso il registro marchi; attestazioni documentali della concessione del brevetto da parte delle autorità competenti);
- in caso di acquisizioni o licenze d'uso di marchi/brevetti è altresì obbligatoria la stipula di uno specifico contratto di licenza/concessione, il quale prevede, tra l'altro, una clausola di rispetto della normativa in tema di proprietà intellettuale.

#### **12.6 Procedure e Protocolli di prevenzione**

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

BOLZA

## **13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

---

BOZZA

### **13.1 Le fattispecie di reato**

La Legge n. 99/2009 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella Legge n. 633/1941 in materia di "Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (dall'art. 171 all'art. 171-octies) di seguito descritte.

#### **Art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3 (L. n. 633/1941)**

Tale norma punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione di un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Altresì, la pena è aggravata se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto nel D.Lgs. n. 231/2001 risponde quindi ad una visione di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono *server* attraverso cui si potrebbero mettere a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d'autore.

#### **Art. 171-bis (L. n. 633/1941)**

Tale norma punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratori o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del *software* e delle banche dati. Con il termine "*software*", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

#### **Art. 171-ter (L. n. 633/1941)**

Tale norma punisce chi a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi ovvero

- ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
  - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
  - g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
  - h) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
  - h-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola su un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- i) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- l) promuove o organizza le attività illecite di cui sopra.

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, ma anche opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

#### **Art. 171-septies (L. n. 633/1941)**

Tale norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

#### **Art. 171-octies (L. n. 633/1941)**

Tale norma punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

### **13.2 Aree di attività a rischio**

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente dalla Fondazione:

#### **i. Attività di marketing e gestione delle comunicazioni verso l'esterno.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa alla gestione delle attività pubblicitarie e delle comunicazioni verso l'esterno, nonché all'utilizzo e/o al trattamento di brani musicali, foto e immagini, anche durante lo svolgersi di eventi, fiere e convegni. Tale attività è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, utilizzando abusivamente opere tutelate dal diritto d'autore nella realizzazione delle campagne pubblicitarie. In tale attività agiscono principalmente il Direttore Generale e l'Ufficio Stampa.

Presidi esistenti: Codice Etico

**ii. Gestione dei rapporti di sponsorizzazione e delle partnership.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta dell'attività relativa all'utilizzo di loghi, marchi e/o segni distintivi della controparte contrattuale nell'ambito della gestione dei rapporti con sponsor e/o partner. Tale attività è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, utilizzando e/o diffondendo abusivamente opere tutelate dal diritto d'autore. In tale attività agiscono principalmente Direttore Generale, il Coordinatore Progettazione e Sviluppo, il Coordinatore Formazione Territoriale e l'Ufficio Stampa.

Presidi esistenti: Codice Etico

Proposte di collaborazione stipulate con gli Sponsor/Partner

**iii. Gestione delle attività legate all'utilizzo di opere didattiche e/o scientifiche.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta del processo relativo all'utilizzo e/o al trattamento di opere didattiche e/o scientifiche nell'ambito delle attività necessarie ai fini della predisposizione ed elaborazione di progetti. Tale attività è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, utilizzando e/o diffondendo abusivamente opere tutelate dal diritto d'autore. In tale processo agiscono principalmente Direttore Generale, Coordinatore Progettazione e Sviluppo, Coordinatore Formazione Territoriale e Responsabile Qualità.

Presidi esistenti: Codice Etico

Manuale del Sistema di Gestione della Qualità: par. 7.1 "Pianificazione dei processi di realizzazione dei servizi"; par. 7.3 "Progettazione e ricerca"; par. 7.5 "Attività di erogazione del servizio"

Manuale del Sistema di Gestione della Qualità – PG.02 "Progettazione e ricerca"; PG.05 "Erogazione attività didattica"

**iv. Gestione della rete telematica aziendale.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: tale attività consiste nella gestione dei profili di accesso alla rete telematica aziendale e di monitoraggio del traffico di rete. Tale attività è, in tale sede, presa in considerazione quale attività a rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore. Nell'ambito di tale processo agiscono prevalentemente il Direttore Generale, il Responsabile dell'Area Tecnica, l'Ufficio Stampa, il Coordinatore Progettazione e Sviluppo e il Coordinatore Formazione Territoriale.



Presidi esistenti: Codice Etico

**v. Gestione dell'accesso e uso di licenze software e banche dati tutelati da copyright.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: si tratta delle attività di acquisto, gestione e utilizzo delle licenze d'uso software e delle banche dati. L'attività in oggetto è, in tale sede, presa in considerazione quale attività potenzialmente a rischio commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i quali potrebbero essere commessi, a titolo meramente esemplificativo, attraverso la duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza ovvero nella commercializzazione di software e/o opere altrui protette dal diritto d'autore. Nell'ambito di tali attività agiscono principalmente il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e il Responsabile dell'Area Tecnica.

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Scientifico, anche su segnalazione dell'Ufficio Stampa, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **13.3 Destinatari della Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti **"Esponenti Aziendali"** di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati **"Destinatari"**).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

### **13.4 Principi generali di comportamento**

Fondazione Mondo Digitale salvaguarda i diritti d'autore, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela; la Fondazione impone il rigoroso rispetto della normativa sul diritto d'autore, con particolare riferimento allo sviluppo e all'utilizzo di software e opere dell'ingegno e attiva tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie a garantire il rispetto della normativa.

Fondazione Mondo Digitale rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

Fondazione Mondo Digitale condanna qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà industriale ed intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate.

### **13.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti**

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Fondazione ha definito, in via generale, principi di attuazione dei comportamenti prescritti.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti adottati dalla Fondazione sono qui di seguito riportati:

- l'installazione di software deve essere autorizzata dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- tutti i software acquistati dalla Fondazione devono essere forniti della relativa licenza. È vietata la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore;
- tutti i dati contenuti nel sistema informativo aziendale sono di proprietà della Fondazione e non possono essere copiati o diffusi all'esterno.

### **13.6 Procedure e protocolli di prevenzione**

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

## 14 Reati ambientali

---

BOLZA

#### 14.1 Le fattispecie di reato

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso. Il D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-undecies, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

##### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta<sup>20</sup> è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a Euro 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a Euro 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Pertanto, la norma punisce chiunque: (i) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; (ii) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello “stato di conservazione della specie”.

Il reato inoltre è qualificabile come “reato di pericolo”: ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

---

<sup>20</sup>Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto<sup>21\*</sup> o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a Euro 3.000.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

La norma sanziona la condotta di *"chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione"*.

L'illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell'illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell'habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Inoltre, trattandosi di reato contravvenzionale (pene dell'arresto e dell'ammenda), la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, non essendo necessario che l'agente abbia conoscenza dell'importanza naturalistica del sito danneggiato (ancorché le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa).

Le condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice sono: a) la distruzione dell'habitat (inteso come il luogo in cui le caratteristiche fisiche o abiotiche consentono a una determinata fattispecie vivente, sia essa animale o vegetale, di vivere e svilupparsi); b) il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione<sup>22</sup>. Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato "dall'habitat all'interno di un sito protetto" e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

<sup>22</sup> Per valutare la compromissione dello stato di conservazione, occorre valutare "l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione". A titolo esemplificativo potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l'abbattimento di molti ma non di tutti gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie. La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche etc.), o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

<sup>23</sup> Il concetto di *habitat* ha doppia natura: una normativa, in relazione alle due direttive comunitarie citate, e l'altra "naturalistica" rispetto alla formula "qualsiasi *habitat* naturale", che sembrerebbe rimandare alla concreta valutazione del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative. Il comma 3 della disposizione in esame, infatti, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

## **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

### **Art. 137 “Scarichi idrici”**

#### **Comma 2**

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi<sup>24</sup> di acque reflue<sup>25</sup> industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del reflu, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del reflu da un insediamento di tipo produttivo-commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

È un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell'arresto e dell'ammenda.

#### **Comma 3**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

---

<sup>24</sup> Con il termine scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del reflu con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione”.

<sup>25</sup> Con il termine acque reflue si intendono quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, divenendo inadatte ad un loro uso diretto. Spesso in tali acque si rinvenivano sostanze organiche o inorganiche, che, se diffuse, le renderebbero pericolose per l'ambiente. Tali acque possono riacquisire le loro originarie caratteristiche solo dopo aver subito processi di depurazione (complessi processi di rimozione delle sostanze contaminanti) ed in alcuni casi il recupero dell'acqua non è possibile essendo stata irrimediabilmente compromessa la sua natura.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.A.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1 e 108, comma 4. La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie *de qua* non è ravvisabile per sostanze non contenute nelle tabella anche se pericolose.

#### **Comma 5**

*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da Euro 6.000 a Euro 120.000.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Viene sanzionata la condotta di chi, in relazione alle diciotto sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.

#### **Comma 11**

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.*

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

#### **Comma 13**

*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aeromobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

### **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

#### **Art. 256 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”**

##### **Comma 1**

*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 4).

Il primo comma dell'art. 256 T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice<sup>26</sup>.

##### **Comma 3**

*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro 5.200 a Euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*

---

<sup>26</sup> I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Cass. Pen., 8 giugno 2006, n. 31401).



*Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al genus degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

#### **Comma 5**

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 4).

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti.

Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

#### **Comma 6, primo periodo**

*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000.*

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a duecento litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a duecento litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il *discrimen* individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).

Nonostante la fattispecie si riferisca a “chiunque”, non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l'obbligo di compiere l'attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/2003, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

#### **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

##### **Art. 257 “Bonifica dei siti”**

##### **Comma 1**

*Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da Euro 1.000 a Euro 26.000.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L'art. 257 T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le

“concentrazioni soglia di rischio” (CSR)<sup>27</sup>. Nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

## **Comma 2**

*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da Euro 5.200 a Euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

## **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

### **Art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”**

#### **Comma 4, secondo periodo**

*Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600 a Euro 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p, a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Il comma quarto della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sono pertanto due le condotte sanzionate dal quarto comma di tale norma:

- 1) la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
- 2) l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

---

<sup>27</sup> Le CSR rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e sulla base del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità del sito (cfr. art. 240, comma 1, lettera c)).

## **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

### **Art. 259 “Traffico illecito di rifiuti”**

#### **Comma 1**

*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti “rifiuti pericolosi”.

Per quel che riguarda la definizione di “traffico illecito di rifiuti”, questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/1993 che qualifica come tale: “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria” (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, ecc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, ecc.).

## **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

### **Art. 260 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”**

#### **Comma 1**

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Oggetto delle condotte plurime è la “gestione di ingenti quantitativi di rifiuti”, con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

L'elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. “al fine di conseguire un ingiusto profitto”. Il delitto si configura a prescindere dall'ottenimento dell'illecito vantaggio prefissatosi dall'agente e quest'ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

## **Comma 2**

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

## **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

### **Art. 260-bis “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”**

## **Comma 6**

*Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

## **Comma 7, secondo e terzo periodo**

*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600 a Euro 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

## **Comma 8**

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal*

*combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

### **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

#### **Art. 279 “Immissioni in atmosfera”**

##### **Comma 5**

*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Il quinto comma dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque “chi, nell'esercizio di uno stabilimento, *viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione*, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...”) superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il termine “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con “valore limite di emissione il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate”. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti “con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria”.

### **Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”**

#### **Art. 1, comma 1**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

## **Comma 2**

*In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

**Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”**

## **Art. 2, Commi 1 e 2**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e*



modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

*In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

**Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”**

#### **Art. 6, Comma 4**

*Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (“Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in*



*cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica") è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 200 milioni.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

**Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"**

**Art. 3-bis, Comma 1**

*Alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p..*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

**Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 "Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente"**

**Art. 3 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"**

**Comma 6**

*Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

**D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”**

**Art. 8 “Inquinamento doloso”**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 50.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 80.000.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

**D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”**

**Art. 9 “Inquinamento colposo”**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

**14.2 Aree di attività a rischio**

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente dalla Fondazione:

**i. Gestione degli adempimenti inerenti lo smaltimento di rifiuti di ufficio.**

Descrizione dell'attività e occasioni di realizzazione della condotta: relativamente al primo comma dell'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti di ufficio è riconducibile al Direttore Generale [Responsabile Ambiente e Sicurezza] e, più in generale, all'attività di

chi, di volta in volta, si interfaccia con il soggetto terzo designato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Fondazione stessa. Il soggetto agente in relazione a tale reato può infatti essere anche chi non esercita professionalmente attività in materia di rifiuti, ma lo fa solo in modo secondario e consequenziale. Il reato è punibile anche a titolo di colpa e potrebbe essere integrato, a titolo esemplificativo, attraverso l'eventuale affidamento dello smaltimento dei rifiuti prodotti in ufficio a società terze prive delle necessarie autorizzazioni.

Per quanto concerne la fattispecie disciplinata dal comma terzo dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, questa può concretizzarsi nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al *genus* degli atti i gestione dei rifiuti). La definizione di discarica è data dall'art. 2 del D.Lgs. n. 36/2003 quale *“area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”*. La consumazione di tale fattispecie criminosa è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito. Per la consumazione del reato sono necessari *“l'accumulo più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in una determinata area, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità dei rifiuti depositati abusivamente”* (Cass. Pen., sez. III, 8 settembre 2004, n. 36062). Tale condotta illecita potrebbe, per la Fondazione, essere integrata anche in caso di provvisorietà del deposito e dello stoccaggio dei rifiuti in attesa di trasferimento (modalità di realizzazione ravvisata in Cass. Pen., sez. V, 25 marzo 2005, n. 11924).

Presidi esistenti: Codice Etico

I presidi sopra indicati sono quelli espressamente adottati dalla Fondazione, ulteriori rispetto ai principi allo stesso modo e con pari valenza adottati dalla Fondazione stessa così come specificatamente espressi nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Generale di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **14.3 Destinatari della Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti **“Esponenti Aziendali”** di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati **“Destinatari”**).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

#### **14.4 Principi generali di comportamento**

Fondazione Mondo Digitale adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni in essere.

Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione del reato di gestione illecita di rifiuti, il Codice Etico stabilisce l'impegno a ricorrere all'intervento di soggetti autorizzati (i.e. smaltitori, trasportatori, ecc.), sulla base del possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità nonché quello ad educare i propri dipendenti a ridurre la produzione di rifiuti e l'eccessivo utilizzo delle risorse.

In riferimento alla materia ambientale, nel suo complesso intesa, Fondazione Mondo Digitale ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- promuovere la tutela ed il rispetto delle leggi in materia di ambiente da parte di tutti i dipendenti o i collaboratori a qualunque titolo, clienti, fornitori, partners;
- orientare le scelte societarie al fine di garantire la maggior compatibilità possibile tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente, ma in ottica di sinergia sostenibile con il territorio, gli elementi naturali e la salute dei lavoratori;
- utilizzare nello svolgimento delle proprie attività prodotti materiali riciclati/riciclabili in tutti i casi in cui sia possibile;
- definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture della Fondazione rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da leggi e regolamenti;
- considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di business della Fondazione;
- usare le risorse in materia efficientemente.

#### **14.5 Procedure e Protocolli di prevenzione**

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

## 15 Reati di criminalità organizzata

---

BOLZA

### 15.1 Le fattispecie di reato

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24-ter nel D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità.

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione, preparazione, direzione o controllo) realizzata altrove, con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale").

Il nuovo articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, di seguito elencati, senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta:

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.).

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame:

**Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).** Punisce coloro che, in un minimo di tre o più persone, si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione tra tre o più persone,

Altresì, al sesto comma, la norma punisce l'associazione a delinquere diretta alla commissione di specifici reati, quali *la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù* (art. 600 c.p.), *la tratta di persone* (art. 601 c.p.) e *l'acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.).

**Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).** Punisce l'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; ovvero la condotta di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

**Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter c.p.).** Punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

**Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).** Punisce la condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90).** Punisce la condotta di coloro che si associano, in un minimo di tre persone, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del DPR (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), ovvero di chi promuove, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

**Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.).** Punisce la condotta di coloro che fabbricano, introducono nello Stato, mettono in vendita, cedono, detengono e portano in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine, nonché da più armi comuni da sparo.

## 15.2 Aree di attività a rischio

Le fattispecie concernenti la fabbricazione e il traffico d'armi, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, e la tratta di persone appaiono lontane dalla realtà della Fondazione; tale circostanza riduce il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse ad una soglia ritenuta non rilevante.

Considerazioni differenti meritano talune fattispecie richiamate dall'art. 24 ter ed, in particolare, la fattispecie di associazione per delinquere semplice (art. 416). La stessa è destinata ad avere un significativo impatto sul sistema di controllo interno e dunque sullo sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ove si pensi a tutte le condotte che, anche non integrando le fattispecie di reato presupposto, possono esser fatte confluire nella cornice dell'associazione per delinquere. In tal senso, l'associazione per delinquere potrebbe costituire lo strumento a disposizione del Pubblico Ministero per contestare la responsabilità amministrativa all'ente in relazione alla commissione di reati non previsti dal D.Lgs. 231/2001 (*i.e. associazione finalizzata a delitti tributari, ecc.*). Infatti, il momento consumativo del reato di associazione a delinquere è dato dall'accordo criminoso, ovvero dalla mera partecipazione all'associazione, mentre non rileva la successiva commissione o meno dei reati di scopo.

I reati associativi si prestano ad essere distinti in funzione della natura dell'associazione:

- a) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- b) Associazione esterna, ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali che si snodano nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. A tal proposito, tutti i momenti di incontro tra tre o più soggetti da cui si originano deliberazioni significative per la gestione e l'operatività della Fondazione possono costituire, se non adeguatamente formalizzati e trasparenti, occasione di accordi illeciti.

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (*fornitori, clienti, partners, ecc.*) alla Fondazione, in quanto tali soggetti terzi potrebbero essere dediti ad attività illecite.

Infine, soprattutto con riguardo al reato di associazione di stampo mafioso, rilevano come potenzialmente a rischio le aree/attività d'impresa che si svolgono nell'ambito di territori ad alto tasso d'infiltrazione da parte di organizzazioni criminali.

Per quanto attiene ai reati ad oggi ricompresi nel perimetro 231 si ritiene che per alcuni di essi sia maggiormente probabile la contestazione anche a titolo di associazione per delinquere.

Si riportano, di seguito, le attività già emerse nei precedenti paragrafi che si ritiene possano generare una contestazione del reato corrispondente anche a titolo di associazione per delinquere:

- rapporti istituzionali con enti pubblici;
- rapporti con la P.A. in occasione di invio comunicazioni, richiesta autorizzazioni e visite ispettive;
- partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
- attività propria dei consiglieri di amministrazione;
- predisposizione, approvazione ed archiviazione della documentazione inerente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- gestione del processo acquisti di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza;
- gestione dei sistemi informativi;
- ricerca e sviluppo di nuovi prodotti;
- realizzazione e modifica di prodotti;
- adempimenti in materia di ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono previsti specifici principi nel Codice Etico. È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati nelle precedenti sezioni a presidio delle attività sopra indicate.

Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Direttore Generale di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### 15.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") di Fondazione Mondo Digitale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, outsourcer e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti denominati "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.



## 15.4 Principi generali di comportamento

Fondazione Mondo Digitale adotta principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.

Con riguardo, in particolare, alle attività a rischio di commissione di atti di criminalità organizzata, il Codice Etico stabilisce che i rapporti d'affari devono essere intrattenuti esclusivamente con consulenti, clienti, collaboratori, docenti, società, sponsor, partner e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine sono previste regole che assicurano la corretta identificazione della clientela e procedure specifiche per la selezione e la valutazione dei fornitori e dei consulenti con cui collaborare.

Nelle ipotesi di associazione a delinquere finalizzata a reati-scopo, costituiti da reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (i.e. truffa, corruzione, ecc.), si richiamano inoltre tutti i controlli già evidenziati nelle Parti Speciali di riferimento e posti a presidio dello specifico reato di scopo cui la condotta associativa è diretta. Infatti, come anche suggerito dalla prevalente dottrina sul tema, i presidi posti a copertura della commissione dei reati di scopo permettono conseguentemente di scongiurare anche il verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

Nelle ipotesi, invece, di associazione per delinquere, interna o esterna, finalizzata alla commissione di delitti non contemplati dal D.Lgs. 231/2001, Fondazione Mondo Digitale ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- porre attenzione all'integrità e all'etica nello svolgimento delle attività;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano conferiti poteri illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- prevedere, nello svolgimento delle attività, gli opportuni punti di controllo (quadrature, meccanismi informativi, riconciliazioni, ecc.);
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);

- assicurare un'adeguata selezione dei consulenti esterni ai quali sono affidate, dalla Fondazione, attività in outsourcing, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità, professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali.

La Fondazione adotta tutti i necessari strumenti e controlli affinché:

- i centri decisionali interni alla Fondazione agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, ecc.);
- tutta la documentazione relativa a clienti, consulenti, collaboratori, sponsor, società, fornitori, partner, ecc. sia accuratamente registrata e conservata in modo da assicurare integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni;
- l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità; ogni altra transazione è regolata da specifiche disposizioni normative ed interne che ne garantiscono la tracciabilità.

È prevista una specifica attività di audit avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

#### **15.5 Procedure e Protocolli di prevenzione**

Le Procedure e i Protocolli adottati dalla Fondazione sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.